SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 novembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 202

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triazolam Germed» (12A12049)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glimepiride Germed» (12A12050)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rodom» (12A12051)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ondansetron Hospira» (12A12052)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lattulosio Kabi» (12A12053)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardicor» (12A12054)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sequacor» (12A12055)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rimstar» (12A12056)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rimcure» (12A12057)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Sandoz» (12A12058)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Diltiazem Mylan Generics Italia» con conseguente modifica stampati (12A12059)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Enalapril Sigma Tau Generics», con conseguente modifica stampati (12A12060)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento (IT/H/0191/001-004/R/001) del medicinale «Ramipril Teva», con conseguente modifica stampati (12A12061)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento (IT/H/0266/001-002/R/001) del medicinale «Coripren», con conseguente modifica stampati (12A12062)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento (IT/H/176/001-003/R/001) del medicinale «Simvastatina Zentiva», con conseguente modifica stampati (12A12063)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Benzidamina Angelini» con conseguente modifica stampati (12A12064)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Ginenorm» con conseguente modifica stampati (12A12065)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Nalador» con conseguente modifica stampati (12A12066)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Cetilsan» con conseguente modifica stampati (12A12067)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Surfactal» con conseguente modifica stampati (12A12068)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Terafluss» con conseguente modifica stampati (12A12069)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Clox» con conseguente modifica stampati (12A12070)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Simp 80» con conseguente modifica stampati (12A12071)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Glucosamina Solfato Doc Generici» con conseguente modifica stampati (12A12072)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Acido Ialuronico Fidia» con conseguente modifica stampati (12A12073)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Glexar» con conseguente modifica stampati (12A12074)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Netildex» con conseguente modifica stampati (12A12075)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Lasoartro» con conseguente modifica stampati (12A12076)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Dis Cinil Complex» con conseguente modifica stampati (12A12077)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Glucosamina Solfato FG» con conseguente modifica stampati (12A12078)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Glucosamina Solfato EG» con conseguente modifica stampati (12A12079)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Desmopressina PH&T» con conseguente modifica stampati (12A12080)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Bechilar» con conseguente modifica stampati (12A12081)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Minachlor» con conseguente modifica stampati (12A12082)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Deltacortenesol» con conseguente modifica stampati (12A12083)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Elan» con conseguente modifica stampati (12A12084)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Indusil» con conseguente modifica stampati (12A12085)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento (IT/H/213/001-003/R/001) del medicinale «Ramipril Doc Generici» con conseguente modifica stampati (12A12086)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Voltatrauma» con conseguente modifica stampati (12A12087)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale «Dicloreum» con conseguente modifica stampati (12A12088)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012, n. **191**.

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare gli articoli 13-*bis*, comma 4 e 17, comma 4-*bis*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 4, comma 4, e 21;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 74;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ed in particolare, l'articolo 2, commi da 8-*bis*) a 8-*sexies*);

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ed in particolare, l'articolo 1, commi da 3 a 5;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, ed in particolare il libro primo, titolo III, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa;

Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, ed in particolare il libro primo, titolo II, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa e il libro quinto, titolo I, capo I, concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante il regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 65, recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 22 giugno 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222, del 23 settembre 2011;

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera *Oa)*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 318 del 2012, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto che per quanto concerne la composizione e la collocazione dei Consigli Intermedi della Rappresentanza militare (COIR), occorre mantenere fra i parametri di riferimento anche le modifiche organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

1. In attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché al fine di apportare ulteriori correttivi, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 17:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "è stabilito complessivamente in 153 unità." sono sostituite dalle seguenti: "è stabilito complessivamente in 145 unità.";

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: "non superiore a dieci" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a nove"; le parole: "e un incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca." sono sostituite dalle seguenti: " , oltre all'incarico di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.";

3) al comma 3, le parole: "sono assegnati dodici" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnati tredici";

b) all'articolo 55:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. È formato da:

a) il presidente nazionale, che lo presiede;

b) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario;

c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo;

d) un genitore di assistito dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori.";

2) al comma 3, terzo periodo, le parole: "di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2, lettera *c)*,";

c) all'articolo 81, al comma 8, le parole: "è incaricato" sono sostituite dalle seguenti: " è designato";

d) all'articolo 89, comma 1, lettera *f)*, secondo periodo, le parole: "nell'ambito dello Stato maggiore della difesa," sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa,";

e) l'articolo 106 è sostituito dal seguente:

"Art. 106 *(Ordinamento del Segretariato generale della difesa)*. — 1. Il Segretariato generale della difesa, composto da undici strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinato:

a) Ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attività del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;

b) Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica per quanto inerente il centro di responsabilità segretariato generale;

c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa nonché di impiego del relativo personale; reclutamento, formazione, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile; sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa; contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; antinfortunistica e prevenzione;

d) II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 107 e relativo monitoraggio dei flussi della spesa, nonché emanazione di direttive in materia di attività amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; controllo delle esportazioni. Il reparto cura i rapporti con la Corte dei conti e con l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per i provvedimenti di competenza delle strutture di cui al presente articolo e all'articolo 113, sulla base di relazioni tecniche all'uopo predisposte dai competenti elementi di organizzazione interessati;

e) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera *a)*, del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti alla cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale. È competente altresì sul controllo delle compensazioni industriali;

f) IV Reparto – Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica di acquisizione, attinente alle attività di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; infrastrutture; armonizzazione procedurale e standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore, sentito il II Reparto;

g) V Reparto – Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui sistemi informatici e telematici, attività destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresì gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei materiali e assicurazione di qualità, normazione tecnica; statistica; gestione dell'attività degli enti dell'area tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia industrie difesa;

h) VI Reparto - Contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è

conferito ai sensi dell'articolo19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, cura, sulla base di relazioni di carattere tecnico predisposte dalle strutture interessate, l'attività consultiva, il contenzioso, le transazioni, ivi compresi gli accordi bonari e le procedure arbitrali, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia, afferenti alle competenze delle strutture di cui al presente articolo e all'articolo 113, con esclusione di quelle relative al personale; liquida i danni alle proprietà private; tratta l'infortunistica ordinaria e quella relativa ad attività regolate da accordi o convenzioni internazionali;

i) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera *b)*, all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma più complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonché alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;

l) Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera *b)*, all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;

m) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera *b)*, all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;

n) Direzione armamenti aeronautici (ARMAEREO). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95 comma 1, lettera *b)*, all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonché per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;

o) Direzione dei lavori e del demanio (GENIODIFE). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale del genio dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito italiano o del genio navale della Marina militare - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, cura la progettazione, la realizzazione la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali, provvede all'acquisizione, amministrazione, alla valorizzazione e alienazione nonché alle dismissioni dei beni demaniali militari; è competente in materia di servitù e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari; cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali; fino alla definizione degli specifici percorsi formativi provvede al riconoscimento dell'adeguata capacità tecnico-professionale e dell'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari ai fini della acquisizione della qualificazione di ufficiale del genio.

2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere *i)*, *l)*, *m)* ed *n)*, dipendono sette uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

3. Alle direzioni, ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Alle medesime direzioni, reparti e uffici è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile.

4. Nel caso in cui il Segretario generale e i Vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente, assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.

5. Con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare, di cui all'articolo 113, comma 4, sono individuati nell'ambito del Segretariato generale centotrenta uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze, ivi inclusi quelli di cui al comma 2.";

f) all'articolo 111:

1) al comma 1, lettera *d)*, le parole: "ai risultati delle verifiche amministrative e contabili;" sono sostituite dalle seguenti: "alla gestione dei capitoli assegnati in amministrazione diretta;";

2) al comma 2, le parole: "è articolato in dieci" sono sostituite dalle seguenti: "è articolato in nove";

g) all'articolo 112, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Ufficio centrale è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio è articolato in cinque uffici dirigenziali non generali e un nucleo ispettivo, in cui operano undici dirigenti non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.";

h) all'articolo 113:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:

a) la Direzione generale per il personale militare;

b) la Direzione generale per il personale civile;

c) la Direzione generale della previdenza militare e della leva;

d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali.";

2) il comma 4-*bis*), è sostituito dal seguente:

"4-*bis*). Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è rideterminato in riduzione in duecentocinquantasette unità.";

i) all'articolo 114:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Direzione generale per il personale militare, in particolare:

a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunità, la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri;

b) provvede al recupero crediti a seguito di provvedimenti della Corte dei conti;

c) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale.";

2) al comma 2, le parole: "è articolata in ventisei" sono sostituite dalle seguenti: "è articolata in ventidue";

l) all'articolo 115:

1) al comma 1, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"b) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale;";

2) al comma 2, le parole: " è articolata in venti" sono sostituite dalle seguenti: "è articolata in diciassette";

m) all'articolo 116:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Direzione generale della previdenza militare e della leva";

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Direzione generale della previdenza militare e della leva, in particolare:

a) provvede alle attività connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 1929 del codice;

b) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonché il trattamento previdenziale spettante al personale militare;

c) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;

d) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardante il personale militare;

e) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonché, limitatamente al personale del servizio assistenza spirituale, alla documentazione matricolare;

f) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale.";

3) al comma 2, le parole: "è articolata in diciotto" sono sostituite dalle seguenti: "è articolata in dodici";

n) all'articolo 122:

1) al comma 1, la lettera *d)* è soppressa;

2) al comma 2, le parole: "è articolata in tredici" sono sostituite dalle seguenti: "è articolata in dieci";

3) al comma 3, le parole: "dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale" sono sostituite dalle seguenti: "dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale";

o) all'articolo 261, al comma 1, le parole: "nell'ambito dell'ufficio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito del Segretariato generale della difesa";

p) all'articolo 312, commi 2 e 3, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa";

q) all'articolo 320, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I Capi di Stato maggiore di Forza armata, in via eccezionale e in casi tassativamente previsti connessi a particolari esigenze di comando legate all'operatività, ovvero, a modifiche ordinative di Forza armata e previamente individuati attraverso l'adozione e la pubblicazione di apposito atto amministrativo generale di natura non regolamentare, possono temporaneamente autorizzare il titolare di alloggio ASI al mantenimento della conduzione dello stesso in una sede diversa da quella in cui presta

servizio, nella quale non è disponibile altro alloggio destinato all'incarico.";

r) all'articolo 343:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "il Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: " il Segretariato generale della difesa";

2) al comma 2, lettera *b)*, numero 1), secondo periodo, le parole: "o Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "o Segretariato generale della difesa";

s) all'articolo 360, comma 4, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa";

t) all'articolo 389, comma 2, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa";

u) all'articolo 390, comma 3, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa";

v) all'articolo 403:

1) al comma 2, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa" e le parole: "Direzione generale" sono sostituite dalla seguente: "Direzione";

2) ai commi 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 7, le parole: "Direzione generale", sono sostituite dalla seguente: "Direzione";

z) all'articolo 404, commi 5, 7 e 21, le parole: "Direzione generale" sono sostituite dalla seguente: "Direzione";

aa) all'articolo 405, commi 1, 7, 8, 10 e 12, le parole: "Direzione generale" sono sostituite dalla seguente: "Direzione";

bb) all'articolo 431:

1) al comma 1, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale";

2) al comma 2, le parole: "direttore generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "direttore della direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa";

cc) all'articolo 870, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Esso è un istituto dell'ordinamento militare ed è articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriati comandi specificati nell'articolo 875, nonché nel decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 873 e 874 .";

dd) all'articolo 872, comma 1:

1) alla lettera *b)*, la parola "sottufficiali" è sostituita dalle seguenti: "marescialli e ispettori";

2) dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"b-*bis*) categoria C: sergenti e sovrintendenti in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;";

3) alla lettera *c)*, le parole "categoria C: volontari" sono sostituite dalle seguenti: "categoria D: graduati e militari di truppa";

4) alla lettera *d)*, le parole "categoria D" e le parole "categoria E" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "categoria E" e "categoria F".

ee) all'articolo 873:

1) al comma 1, le parole: " "A", "B" e "C" ", sono sostituite dalle seguenti: ", «A», «B», «C», e «D».";

2) al comma 2, lettera *b)*, le parole: (ufficiali, sottufficiali e volontari)", sono sostituite dalle seguenti: "(ufficiali, marescialli e ispettori, sergenti e sovrintendenti, graduati e militari di truppa)";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fermo restando il numero complessivo massimo di sessantatré rappresentanti, in occasione della indizione delle elezioni di cui all'articolo 885, la composizione del COCER deve essere rideterminata con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze, in relazione alle intervenute variazioni della consistenza numerica della forza effettiva delle Forze armate e dei Corpi armati.";

4) il comma 4 è abrogato;

ff) all'articolo 874:

1) al comma 1, le parole: " "A", "B", "C", "D" ed "E" " sono sostituite dalle seguenti: ", «A», «B», «C», «D», «E» ed «F»,.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando il numero complessivo massimo di duecentoquaranta rappresentanti, la composizione e la collocazione dei COIR sono determinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze, in relazione alle intervenute variazioni della consistenza numerica della forza effettiva nonché alle modifiche organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati.";

3) il comma 3 abrogato;

gg) all'articolo 875, comma 1, le parole: "«A», «B»", «C», «D» ed «E»" sono sostituite dalle seguenti: "«A», «B»", «C», «D», «E» ed «F»";

hh) all'articolo 883:

1) al comma 1, le lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono sostituite dalle seguenti:

"a) per i militari delle categorie A (ufficiali), B (marescialli e ispettori) e C (sergenti e sovrintendenti): quattro anni;

b) per i militari della categoria D (graduati e militari di truppa): quattro anni;

c) per i militari delle categorie E ed F: sei mesi;";

2) al comma 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati delle sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica rispettivamente stabilita per i predetti consigli dal decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 873 e 874.";

ii) all'articolo 885:

1) ai commi 1, 2 e 3, le parole: "«A», «B», «C», «D» ed «E»" sono sostituite dalle seguenti: "«A», «B»", «C», «D», «E» ed «F»";

2) al comma 5, lettera *c)*, le parole: " «D» ed «E»" sono sostituite dalle seguenti: " «E» ed «F»";

ll) all'articolo 964:

1) al comma 1, le parole: "legge 6 agosto 2008, n. 133 e" sono sostituite dalle seguenti: "legge 6 agosto 2008, n. 133,"; dopo le parole: ", dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25." sono inserite le seguenti: " e dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,"; le parole: " , è rideterminata in riduzione in 159 unità, comprensive di quarantaquattro posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui venticinque presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area della giustizia militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa." sono sostituite dalle seguenti: ", è rideterminata in riduzione in centoquarantaquattro unità, comprensive di trentotto posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui ventuno presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sei nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell' articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, la dotazione organica complessiva del personale civile non dirigenziale del Ministero è rideterminata in riduzione in 30.381 unità in modo da realizzare la riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.";

mm) all'articolo 965:

1) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "148 unità" sono sostituite dalle seguenti: "133 unità";

2) al comma 2, le parole: "è comprensivo di un dirigente generale con incarico attribuito ai sensi dell' articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e" sono soppresse;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il totale di 133 unità di cui al comma 1, lettera *b)*, tiene conto delle riduzioni, di 4 unità dirigenziali civili di seconda fascia operata in esecuzione dell' articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, di 30 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, commi 1, lettera *a)*, e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di 16 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di ulteriori 15 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e comprende 38 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui 21 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 6 nell'area della giustizia militare, 9 negli uffici di diretta collaborazione e 2 nell'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della difesa.";

nn) all'articolo 966, comma 1, lettera *a)*:

1) al numero 1), le parole: "5.266 unità" sono sostituite dalle seguenti: "3.630 unità";

2) al numero 2), le parole: "27.975 unità" sono sostituite dalle seguenti: "26.590 unità";

oo) all'articolo 1039, comma 3, lettera *c)*, le parole: "o della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati", sono sostituite dalle seguenti: "o della Direzione generale della previdenza militare e della leva";

pp) all'articolo 1040, comma 1, lettera *g)*, le parole: "della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati", sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale della previdenza militare e della leva";

qq) all'articolo 1041, comma 1:

1) alla lettera *v)*, numero 5), le parole: "della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale della previdenza militare e della leva";

2) alla lettera *aa)*, le parole: " della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva";

rr) all'articolo 1043:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedimenti di competenza della Direzione generale della previdenza militare e della leva";

2) al comma 1, le parole: "della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale della previdenza militare e della leva";

ss) all'articolo 1044:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedimenti di competenza di altre direzioni generali e delle direzioni del Segretariato generale.";

2) al comma 5, le parole: "Direzione generale dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa ";

tt) all'articolo 1080, comma 2, le parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva";

uu) all'articolo 1106, comma 1, lettera *a)*, le parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva";

vv) all'articolo 1107, comma 4, primo e secondo periodo, le parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva";

zz) all'articolo 1109, comma 5, le parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva".

Art. 2.

Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

1. Gli articoli 933 e 934 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati.

2. L'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa di cui al comma 3.

3. Con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, le strutture organizzative, il personale dirigenziale di livello non generale, nel rispetto del limite delle centotrenta posizioni dirigenziali non generali assegnate al Segretariato generale della difesa dall'articolo 106, comma 5, del citato decreto n. 90 del 2010, nonché il personale non dirigenziale della soppressa Direzione generale dei lavori e del demanio, così come rideterminati in riduzione dal presente decreto, sono ricollocati nell'ambito della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, di cui all'articolo 106, comma 1, lettera *o)*, del citato decreto n. 90 del 2010.

4. Il posto di funzione di livello dirigenziale generale civile che, ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto n. 90 del 2010, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 2), non è più previsto presso gli Uffici di diretta collaborazione, è ricollocato nell'ambito dell'area tecnico – amministrativa del Ministero della difesa.

5. Le attribuzioni e i compiti del VI Reparto del Segretariato generale della difesa di cui all'articolo 106, comma 1, lettera *h)* del citato decreto n. 90 del 2010, sono svolti con le risorse finanziarie, strumentali e di personale esistenti e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2012
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 94

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo degli articoli 13-*bis*, comma 4, e 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

«Art. 13-*bis (Chiarezza dei testi normativi)*. — (*Omissis*).

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici."

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il testo degli articoli 4, comma 4, e 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O., è il seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — (*Omissis*).

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».

«Art. 21 *(Ordinamento)*. — 1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale.

2. L'articolazione del Ministero è definita dall'articolo 16 del codice dell'ordinamento militare.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O..

— Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, S.O., e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

— La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2008, n. 195, S.O.

— Il testo dell'articolo 2, commi da 8-*bis* a 8-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2009, n. 302, S.O., e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, è il seguente:

«Art. 2 *(Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale)*. — (*Omissis*).

8-*bis*. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

8-*ter*. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.

8-*quater*. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-*bis* entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-*bis* le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

8-*quinquies*. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-*bis* a 8-*quater* le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-*quater* e di cui all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*quater* si applicano, comunque, anche ai Ministeri.

8-*sexies*. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

(*Omissis*).».

— La legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative), è stata pubblicata *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 2010, n. 48, S.O..

— Il testo dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2011, n. 188 e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è il seguente:

«Art. 1 *(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)*. — (*Omissis*).

3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009.

4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della poli-

zia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-*sexies*, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

(*Omissis*).».

— La legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 2011, n. 216.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 2010, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270 (Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2011, n. 37;

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170 (Disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-*bis*, della L. 11 febbraio 1994, n. 109), è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 30 agosto 2005, n. 201, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 65 (Riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2011, n. 107.

— Il decreto del Ministro della difesa 22 giugno 2011, recante l'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nell'ambito del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2011, n. 222, S.O.

— Il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera O *a)* del decreto-legge 29 giugno 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2011, n. 302, e convertito in legge, con modificazioni, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, è il seguente:

«Art. 8 *(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa)*. — 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 1476, commi 2 e 3, le parole: «ufficiali, sottufficiali e volontari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «*A)* ufficiali, *B)* marescialli/ispettori, *C)* sergenti/sovrintendenti e *D)* graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti»;

(*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, si vedano le note alle premesse.

— Per gli estremi di pubblicazione della legge 14 settembre 2011, n. 148, si vedano le note alle premesse.

— Per gli estremi di pubblicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 17, commi 1, 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 17 *(Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, è stabilito complessivamente in 145 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a nove, con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione, oltre all'incarico di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione a norma dell' articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono attribuiti, ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, se di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su proposta dei titolari degli uffici di cui all' articolo 14; nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, sono assegnati tredici colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 55, commi 2 e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 55 *(Organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori)*. — (*Omissis*).

2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. È formato da:

a) il presidente nazionale, che lo presiede;

b) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario;

c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo;

d) un genitore di assistito dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

3. Il presidente nazionale è scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto

di cui all' articolo 56. E' coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianità di grado fra quelli di cui al comma 2, lettera *c)*, che assume le funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui all' articolo 58 comma 3.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 81, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 81 *(Consiglio superiore delle Forze armate).* — (*Omissis*).

8. Il membro relatore è designato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa.

(*Omissis*)».

— Il testo dell'articolo 89, comma 1, lettera *f)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 89 *(Attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa).* — Il Capo di stato maggiore della difesa:

(*Omissis*).

f) emana direttive a carattere interforze concernenti la logistica, i trasporti e la sanità militare per assicurare allo strumento militare il più alto grado di integrazione e di interoperabilità, anche per l'impiego nei complessi multinazionali. In particolare, in materia di sanità militare, assicura la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonché la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici, mantenendo l'unitarietà delle funzioni sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa, retta da ufficiale di grado non inferiore a generale ispettore, o grado corrispondente, la cui designazione è approvata dal Ministro della difesa;

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 111, commi 1, lettera d,) e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 111 *(Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari).* — 1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, in particolare:

(*Omissis*).

d) promuove direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio e alla gestione dei capitoli assegnati in amministrazione diretta;

(*Omissis*).

2. L'Ufficio centrale è diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio è articolato in nove uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».

— Il testo dell'articolo 112, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 112 *(Ufficio centrale per le ispezioni amministrative).* — (*Omissis*).

2. L'Ufficio centrale è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio è articolato in cinque uffici dirigenziali non generali e un nucleo ispettivo, in cui operano undici dirigenti non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».

— Il testo dell'articolo 113, commi 2 e 4-*bis*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 113 *(Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali).* — (*Omissis*).

2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:

a) la Direzione generale per il personale militare;

b) la Direzione generale per il personale civile;

c) la Direzione generale della previdenza militare e della leva;

d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali.

(*Omissis*).

4-*bis*). Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è rideterminato in riduzione in duecentocinquantasette unità.».

— Il testo dell'articolo 114 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 114 *(Direzione generale per il personale militare).* — 1. La Direzione generale per il personale militare, in particolare:

a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunità, la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri;

b) provvede al recupero crediti a seguito di provvedimenti della Corte dei conti;

c) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed è articolata in ventidue uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».

— Il testo dell'articolo 115, commi 1, lettera *b)*, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 115 *(Direzione generale per il personale civile).* — 1. La Direzione generale per il personale civile, in particolare:

(*Omissis*).

b) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale.

2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in diciassette uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».

— Il testo dell'articolo 116 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 116 *(Direzione generale della previdenza militare e della leva).* — 1. La Direzione generale della previdenza militare e della leva, in particolare:

a) provvede alle attività connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 1929 del codice;

b) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonché il trattamento previdenziale spettante al personale militare;

c) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;

d) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardante il personale militare;

e) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonché, limitatamente al personale del servizio assistenza spirituale, alla documentazione matricolare;

f) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale.

2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in dodici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».

— Il testo dell'articolo 122, commi 1, 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 122 *(Direzione generale di commissariato e di servizi generali).* — 1. La Direzione generale di commissariato e di servizi generali, in particolare:

a) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonché ad altri materiali di uso ordinario. Cura, inoltre, l'approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici, l'attività contrattuale relativa all'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché la gestione amministrativa degli asili nido;

b) assolve alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti interessanti le Forze armate, alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle esigenze di manovalanza e trasporti degli organi centrali, nonché all'acquisizione di altri servizi;

c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

d) (Soppressa).

2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in dieci uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

3. Dalla Direzione generale dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 261, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 261 *(Organizzazione dei servizi di vigilanza).* — 1. L'unità organizzativa di vigilanza costituita nell'ambito del Segretariato generale della difesa individuato ai sensi dell'articolo 252, comma 4, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretariato generale della difesa, sentito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonché con quello tecnico-amministrativo delle direzioni generali.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 312, commi 2 e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 312 *(Competenze generali).* — (*Omissis*).

2. I comandi militari, ovvero gli organismi designati dagli Stati maggiori di singola Forza armata, competenti per il censimento e per la gestione degli alloggi di servizio, comunicano la costituzione o la variazione degli alloggi alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa, che provvede a formalizzare l'atto di costituzione.

3. La comunicazione, di cui al comma 2, specifica per ogni immobile la classifica, il codice, la località, l'indirizzo, la superficie abitabile e convenzionale, la categoria catastale, l'anno di costruzione. La comunicazione è corredata dalla certificazione dell'avvenuto accatastamento. La Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa invia i relativi elenchi al Ministero dell'economia e delle finanze.».

— Il testo dell'articolo 320, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 320 *(Deroghe particolari).* — (*Omissis*).

10. I Capi di Stato maggiore di Forza armata, in via eccezionale e in casi tassativamente previsti connessi a particolari esigenze di comando legate all'operatività, ovvero, a modifiche ordinative di Forza armata e previamente individuati attraverso l'adozione e la pubblicazione di apposito atto amministrativo generale di natura non regolamentare, possono temporaneamente autorizzare il titolare di alloggio ASI al mantenimento della conduzione dello stesso in una sede diversa da quella in cui presta servizio, nella quale non è disponibile altro alloggio destinato all'incarico.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 343, commi 1 e 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 343 *(Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e* ASI). — 1. In funzione delle diverse tipologie di alloggi di servizio, lo Stato maggiore della difesa determina gli incarichi in ordine agli alloggi per le esigenze dell'area interforze e NATO, nonché individua i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi. Gli Stati maggiori di Forza armata per l'Area tecnico-operativa e il Segretariato generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa definiscono gli elenchi degli incarichi per l'assegnazione degli alloggi.

2. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le modalità indicate nelle seguenti lettere:

(*Omissis*).

b) alloggi ASIR:

1) gli elenchi degli incarichi che danno titolo alla concessione possono essere oggetto di variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le varianti sono proposte dallo Stato maggiore della difesa, o dai Capi di stato maggiore di Forza armata o dal Segretariato generale della difesa e approvate dal Capo di stato maggiore della difesa in sede di riunione del comitato dei Capi di stato maggiore.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 360, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 360 *(Allegato R - Oneri di gestione relativi agli alloggi ASGC e ASIR a carico dell'Amministrazione militare).* — (*Omissis*).

4. Le modalità della ripartizione delle spese tra l'amministrazione e il concessionario sono indicate dalla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa.».

— Il testo dell'articolo 389, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 389 *(Gestione del fondo-casa e gestione dei mutui).* — (*Omissis*).

2. Detti introiti sono allocati sul pertinente capitolo gestito dalla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 390, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 390 *(Organi di gestione e funzioni)*. — (*Omissis*).

3. Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa provvede alla gestione dei fondi, nell'ambito delle direttive del Segretariato.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 403, commi 2, 3, 4, 5 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 403 *(Individuazione degli alloggi da alienare)*. — (*Omissis*).

2. L'elenco degli alloggi di cui al comma 1 è proposto per il coordinamento allo Stato maggiore della difesa, che lo trasmette alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa, nella presente sezione denominata «Direzione», per le verifiche tecniche e amministrative finalizzate a consentire l'alienazione degli alloggi in esso contenuti.

3. Terminati gli adempimenti di cui al comma 2, la Direzione ne riferisce al Ministro della difesa, ai fini della verifica della coerenza delle attività rispetto agli indirizzi politico-amministrativi e, ottenuto il relativo assenso, approva l'elenco degli alloggi, non più funzionali alle esigenze istituzionali, da alienare. La Direzione, sulla base del citato elenco, adotta il decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare e avvia il procedimento di alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà degli alloggi risultati alienabili, assicurando l'esercizio dei diritti di cui all' articolo 404, commi 1 e 7. Nel caso di mancato esercizio dei diritti di cui all' articolo 404, commi 1 e 7, si procede all'alienazione degli alloggi in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa ai sensi dell' articolo 405.

4. In sede di prima applicazione, le attività di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate dallo Stato maggiore della difesa entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento e dalla Direzione entro i novanta giorni successivi.

5. La Direzione determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale, entro i termini stabiliti nelle convenzioni di cui all' articolo 398, comma 4, il prezzo di vendita. Il valore dell'usufrutto è determinato in base al canone di conduzione e alla aspettativa di vita dei conduttori acquirenti, mentre il valore della nuda proprietà da offrire come prezzo a base d'asta per le attività di cui all' articolo 405 è determinato dal valore di mercato, individuato ai sensi del periodo precedente, detratto del valore dell'usufrutto.

(*Omissis*).

7. Per la stipula dei contratti di alienazione, la Direzione predispone la dichiarazione sostitutiva, di cui all' articolo 308 del codice, da approvare con successivo decreto dirigenziale.».

— Il testo dell'articolo 404, commi 5, 7 e 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 404 *(Criteri di vendita)*. — (*Omissis*).

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'offerta di cui al comma 2, i conduttori, a pena di decadenza dal diritto ad acquistare l'alloggio, trasmettono, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione l'atto di esercizio del diritto con le modalità indicate nel comma 2, allegando:

a) a titolo di caparra confirmatoria, un assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, intestati al Ministero della difesa, di importo pari al 10 per cento del prezzo di vendita, nel caso di acquisto della proprietà dell'alloggio;

b) l'autocertificazione del reddito del nucleo familiare indispensabile per la determinazione del prezzo finale di vendita;

c) l'impegno a sostenere le eventuali spese necessarie per l'accatastamento dell'alloggio;

d) la richiesta di volersi avvalere della rateizzazione del corrispettivo, nel caso di acquisto dell'usufrutto.

(*Omissis*).

7. I conduttori, come individuati ai sensi del comma 1, delle unità immobiliari qualificate di particolare pregio dalla Direzione, possono esercitare il diritto di prelazione all'acquisto al prezzo derivante dall'esperimento delle procedure d'asta di cui all' articolo 405, diminuito delle riduzioni di cui al comma 6, con le stesse modalità di cui al comma 5.

(*Omissis*).

21. Sugli alloggi trasferiti con l'applicazione degli sconti di cui al comma 6 gli acquirenti non possono porre in atto atti di disposizione prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. Tale vincolo deve essere riportato in apposita clausola del contratto di acquisto. In caso di violazione, il Ministero della difesa applicherà al soggetto, con possibilità di rivalsa sul soggetto acquirente, una penale pari alla differenza tra il prezzo pagato e la valutazione dell'alloggio come determinata dalla Direzione d'intesa con l'Agenzia del demanio. Il vincolo e la determinazione della penale saranno riportati in apposita clausola nel contratto di compravendita. I proventi derivanti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell' articolo 306, comma 3, del codice.».

— Il testo dell'articolo 405, commi 1, 7, 8, 10 e 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento è il seguente:

«Art. 405 *(Vendita con il sistema d'asta)*. — 1. La Direzione pubblica, sul proprio sito internet, con bando d'asta a rialzo, riservata al personale militare e civile della Difesa di cui all'articolo 398, comma 2, l'elenco degli alloggi liberi, quello per i quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di cui all' articolo 404, comma 1, e quello degli alloggi di cui all' articolo 404, comma 7. Le modalità di svolgimento e di partecipazione all'asta sono regolamentate, oltre che dall'avviso d'asta, dal disciplinare d'asta e dai suoi allegati.

(*Omissis*).

7. Il personale in servizio del Ministero della difesa, di cui all' articolo 398, comma 2, interessato all'acquisto, deve far pervenire alla Direzione ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nei giorni indicati nell'avviso d'asta, un'offerta segreta di acquisto corredata della documentazione richiesta dall'amministrazione e da un deposito cauzionale pari al 5 per cento del prezzo base di vendita, rilasciato nelle forme previste dal disciplinare d'asta.

8. La Direzione, ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato:

a) aggiudica alla valida offerta di importo più elevato e, in caso di parità di valida offerta di importo più elevato, aggiudica al dipendente del Ministero con il più basso reddito di riferimento, come definito all' articolo 404, comma 9. Per gli alloggi di cui all' articolo 404, comma 7, nel caso sussistano diritti di prelazione, l'aggiudicazione è effettuata al termine della verifica dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore. L'offerta in prelazione è comunicata al conduttore entro dieci giorni lavorativi dalla data di esperimento dell'asta e contiene il prezzo offerto dal possibile aggiudicatario dell'alloggio, le condizioni di vendita e le modalità di esercizio dello stesso diritto;

b) comunica all'interessato, con raccomandata con avviso di ricevimento l'aggiudicazione e il prezzo definitivo di vendita.

(*Omissis*).

10. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 8, l'aggiudicatario dell'asta invia alla Direzione ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione del prezzo di acquisto, allegando assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge n. 348 del 1982 e successive modificazioni, intestati al Ministero della difesa, a titolo di caparra confirmatoria pari al 5 per cento del prezzo richiesto per l'alienazione.

(*Omissis*).

12. La Direzione ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nel caso di cui al comma 11, aggiudica alla valida offerta più alta successiva, presentata nell'asta e assicura l'alienazione con le modalità di cui ai commi da 8 a 10, procedendo, se necessario, fino a esaurimento di tutte le offerte pervenute.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 431, commi 1 e 2 , del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 431 *(Decisione del Ministro della difesa)*. — 1. Copia del verbale della riunione del Comitato è trasmessa dal comandante territoriale al Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale.

2. Se dal verbale risulta che in seno al comitato non è stata raggiunta l'unanimità e sono state formulate proposte alternative circa i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni oggetto delle consultazioni, i programmi stessi o le parti di essi oggetto delle proposte alternative sono sottoposti al Ministro della difesa per le definitive decisioni, unitamente al verbale della riunione del Comitato e a una relazione del direttore della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 870, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 870 *(Scopo e natura del sistema di rappresentanza)*. — (*Omissis*).

3. Esso è un istituto dell'ordinamento militare ed è articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriati comandi specificati nell'articolo 875, nonché nel decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 873 e 874.».

— Il testo dell'articolo 872, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 872 *(Suddivisione del personale ai fini della rappresentanza)*. — 1. Ai fini della rappresentanza il personale è suddiviso nelle seguenti categorie:

a) categoria A: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio;

b) categoria B: marescialli e ispettori in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;

b-*bis*) categoria C: sergenti e sovrintendenti in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;

c) categoria D: graduati e militari di truppa (graduati in servizio permanente e in ferma, allievi ufficiali delle accademie militari e in ferma prefissata, allievi delle scuole militari, allievi sottufficiali, allievi carabinieri e finanzieri, volontari in ferma, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio);

d) per i militari di leva:

1) categoria E: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;

2) categoria F: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari.».

— Il testo dell'articolo 873 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 873 *(Composizione del consiglio centrale di rappresentanza (COCER))*. — 1. Il COCER è costituito dai rappresentanti delle categorie «A», «B», «C» e «D».

2. Il COCER è articolato nelle seguenti sezioni e commissioni:

a) sezione Esercito, sezione Marina, sezione Aeronautica, sezione Carabinieri, sezione Guardia di finanza;

b) commissioni interforze di categoria (ufficiali, marescialli e ispettori, sergenti e sovrintendenti, graduati e militari di truppa).

3. Fermo restando il numero complessivo massimo di sessantatré rappresentanti, in occasione della indizione delle elezioni di cui all'articolo 885, la composizione del COCER deve essere rideterminata con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze, in relazione alle intervenute variazioni della consistenza numerica della forza effettiva delle Forze armate e dei Corpi armati.

4. (Abrogato).».

— Il testo dell'articolo 874 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 874 *(Composizione e collocazione dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR))*. — 1. I COIR sono costituiti da rappresentanti delle categorie «A», «B», «C», «D», «E» ed «F».

2. Fermo restando il numero complessivo massimo di duecentoquaranta rappresentanti, la composizione e la collocazione dei COIR sono determinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze, in relazione alle intervenute variazioni della consistenza numerica della forza effettiva nonché alle modifiche organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati.

3. (Abrogato).».

— Il testo dell'articolo 875, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 875 *(Composizione e collocazione dei consigli di base di rappresentanza (COBAR))*. — 1. I COBAR sono costituiti da rappresentanti delle categorie «A», «B», «C», «D», «E» ed «F» presenti ai livelli di seguito indicati.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 883, commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 883 *(Durata del mandato)*. — 1. Il mandato è conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 888 e 891; esso ha la seguente durata:

a) per i militari delle categorie A (ufficiali), B (marescialli e ispettori) e C (sergenti e sovrintendenti): quattro anni;

b) per i militari della categoria D (graduati e militari di truppa): quattro anni;

c) per i militari delle categorie E ed F: sei mesi;

d) per i militari dei COBAR allievi e all'estero la durata del mandato è fissata rispettivamente negli articoli 876 e 877.

(*Omissis*).

9. Se ciò non è possibile si procede a elezioni straordinarie per le sole categorie interessate e per il periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati delle sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica rispettivamente stabilita per i predetti consigli dal decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 873 e 874. Le elezioni straordinarie per la sostituzione dei delegati dei COBAR hanno luogo solo se le categorie dei militari cessati anticipatamente dal mandato non sono rappresentate da almeno un delegato.».

— Il testo dell'articolo 885, commi 1, 2, 3 e 5 lettera *c)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento è il seguente:

«Art. 885 *(Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni)*. — 1. I militari delle categorie «A», «B», «C», «D», «E» ed «F» di ciascuna unità di base individuata ai sensi dell'articolo 875, eleggono - con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli - propri rappresentanti presso i corrispondenti COBAR.

2. I rappresentanti nei COBAR delle categorie «A», «B», «C», «D», «E» ed «F» eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COIR.

3. I rappresentanti nei COIR delle categorie «A», «B», «C», «D», «E» ed «F» eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COCER.

(*Omissis*).

5. Le elezioni straordinarie di categoria sono indette:

a) dagli Stati maggiori di Forza armata e dai comandi generali per la sostituzione dei delegati delle sezioni del COCER;

b) dagli Alti comandi periferici per la sostituzione dei delegati dei COIR;

c) dai comandanti delle unità di base, in coincidenza con le elezioni semestrali per il rinnovo dei rappresentanti delle categorie «E» ed «F», per la sostituzione dei delegati dei COBAR.».

— Il testo dell'articolo 964, commi 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 964 *(Determinazione della dotazione organica)*. — 1. In attuazione dell' articolo 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell' articolo 74, commi 1, lettera *a)* e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 2, commi da 8-*bis* a 8-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione organica complessiva dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 - dirigenti, è rideterminata in riduzione in centoquarantaquattro unità, comprensive di trentotto posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui ventuno presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sei nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa.

2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell' articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, la dotazione organica complessiva del personale civile non dirigenziale del Ministero è rideterminata in riduzione in 30.381 unità in modo da realizzare la riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 965, commi 1, lettera *b)*, 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 965 *(Ripartizione delle dotazioni organiche dei dirigenti)*. — 1. La dotazione organica complessiva dei dirigenti del Ministero della difesa di cui all' articolo 964, comma 1 è così ripartita:

a) dirigenti di prima fascia: 11 unità;

b) dirigenti di seconda fascia: 133 unità.

2. Il numero di cui al comma 1, lettera *a)*, tiene conto della riduzione di una unità dirigenziale generale civile, operata in attuazione dell' articolo 1, commi 404, lettera *a)* e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di due unità in attuazione dell' articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Il totale di 133 unità di cui al comma 1, lettera *b)*, tiene conto delle riduzioni, di 4 unità dirigenziali civili di seconda fascia operata in esecuzione dell' articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, di 30 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, commi 1, lettera *a)*, e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di 16 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di ulteriori 15 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e comprende 38 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui 21 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 6 nell'area della giustizia militare, 9 negli uffici di diretta collaborazione e 2 nell'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della difesa.».

— Il testo dell'articolo 966, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 966 *(Ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile di livello non dirigenziale)*. — 1. La dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero della difesa, di cui all' articolo 964, comma 2 è così ripartita:

a) Aree:

1) area 3ª: 3.630 unità;

2) area 2ª: 26.590 unità;

3) area 1ª: 63 unità;

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 1039, comma 3, lettera *c)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 1039 *(Procedimenti di competenza degli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)*. — (*Omissis*).

3. Gli ulteriori procedimenti di competenza dello Stato maggiore dell'Esercito italiano e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

(*Omissis*).

c) determinazione stipendiale dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente propedeutica alla costituzione della posizione assicurativa: 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'ente amministratore o della Direzione generale della previdenza militare e della leva.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 1040, comma 1, lettera *g)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento è il seguente:

«Art. 1040 *(Procedimenti di competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri)*. — 1. I procedimenti di competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

(*Omissis*).

g) determinazione stipendiale dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri in servizio permanente propedeutica alla costituzione della posizione assicurativa: 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'ente amministratore o della Direzione generale della previdenza militare e della leva;

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 1041, comma 1, lettere *v)*, numero 5) e *aa)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 1041 *(Procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare)*. — 1. I procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare e i relativi termini per ciascuno indicati, a eccezione di analoghi procedimenti riguardanti il personale appuntati e carabinieri di cui all' articolo 1040 sono i seguenti:

(*Omissis*).

v) trattamenti economici a carattere continuativo di ufficiali:

(*Omissis*).

5) determinazione stipendiale, ai fini della costituzione di posizione assicurativa «INPS»: 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'ente amministratore ovvero della Direzione generale della previdenza militare e della leva;

(*Omissis*).

aa) determinazione stipendiale dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente propedeutica alla costituzione della posizione assicurativa: 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'ente amministratore o della Direzione generale della previdenza militare e della leva;

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 1043, rubrica e comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 1043*(Procedimenti di competenza della Direzione generale della previdenza militare e della leva)*. — 1. I procedimenti di competenza della Direzione generale della previdenza militare e della leva e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 1044, rubrica e comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 1044 *(Procedimenti di competenza di altre direzioni generali e delle direzioni del Segretariato generale)*. — (*Omissis*).

5. Gli ulteriori procedimenti di competenza della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 1080, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 1080 *(Avvio dei procedimenti)*. — (*Omissis*).

2. Per ottenere l'elargizione, gli interessati presentano domanda al Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, di seguito denominata Direzione generale. La domanda deve essere presentata entro il termine di sei mesi dal verificarsi dell'evento e, comunque, entro il 31 dicembre 2010. Sono comunque considerate valide le domande presentate dai genitori prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 1106, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 1106 *(Trasferimento nella lista di leva di un altro comune)*. — 1. Gli iscritti in un comune diverso da quello in cui hanno stabile residenza dopo la formazione delle liste della loro classe, possono essere trasferiti, fino al giorno del loro effettivo concorso alla leva, nelle liste del comune nel quale hanno preso abituale residenza, presentandone domanda:

a) in tempo di pace, al comune nella cui lista sono iscritti e al comune nella cui lista desiderano essere trasferiti; i due comuni, coordinandosi tra loro, anche per via telematica, provvedono al trasferimento richiesto, in caso concordino; del motivo dell'aggiunta e della corrispondente cancellazione è presa sulle liste dei rispettivi comuni; in caso di disaccordo, su richiesta dei comuni decide la Direzione generale della previdenza militare e della leva;

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 1107, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 1107 *(Doppie iscrizioni)*. — (*Omissis*).

4 Sulle questioni di cui al presente articolo decidono, in tempo di pace, i comuni nelle cui liste i giovani sono stati iscritti, d'intesa tra loro e, in caso di disaccordo, la Direzione generale della previdenza militare e della leva; in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, decide il competente organo di leva nella cui circoscrizione hanno sede i comuni di iscrizione, o, in caso di Comuni ubicati in province diverse, gli organi di leva competenti per ciascuna provincia, di intesa tra loro. In caso di discordanza la questione viene sottoposta da ciascun organo alla Direzione generale della previdenza militare e della leva.».

— Il testo dell'articolo 1109, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 1109 *(Adempimenti inerenti le liste di leva da parte delle autorità diplomatiche e consolari)*. — (*Omissis*).

5. Tali elenchi sono trasmessi alla Direzione generale della previdenza militare e della leva, che cura l'aggiunta dei giovani nelle liste dei competenti comuni, se non vi siano già stati iscritti.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 113, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, è il seguente:

«Art. 113 *(Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali)*. — (*Omissis*).

4. All'attuazione delle disposizioni di modifica del numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale previsto dal comma 4-*bis*, si provvede, entro novanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, con uno o più decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali, e degli uffici centrali.

(*Omissis*).».

— Per gli estremi di pubblicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

12G0211

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2012.

Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale, per l'anno 2013.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni sull'ora legale;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e le successive integrazioni e modificazioni;

Vista la direttiva 2000/84/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea, concernente le disposizioni relative all'ora legale, adottata il 19 gennaio 2001;

D'intesa con i Ministri interessati;

Decreta:

In attuazione della direttiva dell'Unione europea specificata nelle premesse, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due di domenica 31 marzo 2013 alle ore tre (legali) di domenica 27 ottobre 2013.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2012

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CATRICALÀ

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 55

12A12092

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Arpino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Arpino (Frosinone);

Viste le dimissioni rassegnate, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arpino (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Stefania Galella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arpino (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 19 settembre 2012.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 settembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arpino (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Stefania Galella.

Roma, 15 ottobre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A11856

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di San Marco la Catola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Marco la Catola (Foggia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Marco la Catola (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Beatrice Giuliani è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Marco la Catola (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 settembre 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 19 settembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Marco la Catola (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Beatrice Giuliani.

Roma, 15 ottobre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A11857

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Roseto Valfortore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Roseto Valfortore (Foggia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roseto Valfortore (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Mazzia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roseto Valfortore (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 17 settembre 2012.

Le citate dimissioni, che sono state presentate da un consigliere personalmente e dagli altri otto componenti mediante atti di delega autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 settembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roseto Valfortore (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio Mazzia.

Roma, 2 ottobre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A11858

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Oricola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Oricola (L'Aquila);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Oricola (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Silvana Iannuzzi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Oricola (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consigliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 14 settembre 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 settembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Oricola (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Silvana Iannuzzi.

Roma, 2 ottobre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A11859

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 ottobre 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, relativi all'emissione del 15 ottobre 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 78542 dell'8 ottobre 2012, che ha disposto per il 15 ottobre 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 78542 dell'8 ottobre 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni è risultato pari all'1,941%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,075.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, all'1,445% e al 2,936%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2012

Il direttore : CANNATA

12A12201

DECRETO 16 ottobre 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni, relativi all'emissione del 15 ottobre 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 78541 dell'8 ottobre 2012, che ha disposto per il 15 ottobre 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 78541 dell'8 ottobre 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a novantuno giorni è risultato pari allo 0,765%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,807.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,273% e all'1,758%.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2012

Il direttore: CANNATA

12A12202

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «GLIFOSATE SAPEC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 24 maggio 2012 dall'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Glifosate Sapec», contenete la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato Montana registrato al n. 14973 con decreto direttoriale in data 21 novembre 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che: il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Montana registrato al n. 14973;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva glifosate;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Glifosate Sapec» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1-5-20-200;

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa: Sapec Agro SA - Setubal - Portogallo.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15432.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GLIFOSATE SAPEC

Diserbante per: Meli, Peri, Vite, Drupacee, Mandorli, Noce, Agrumi, Actinidie, Olivo. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali, Ortaggi, Patata, Mais, Soia, Barbabietola da zucchero, Erba medica, Prati, Riso, Asparago, Terreni senza coltura, Stoppie di cereali, Incolti, Aree non destinate alle colture agrarie.

Formulazione: Concentrato Solubile (SL)

Composizione:
- Glifosate acido puro g 30,8
(da sale isopropilamminico)
- Bagnanti ed inerti: quanto basta a ..... g. 100

Il contenuto di Glifosate acido equivalente è corrispondente a 360 g/l pari a 41 g. di Glifosate sale isopropilamminico per 100 g di prodotto.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.

Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440 Setubal – Portogallo
Tel +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione: SAPEC AGRO S.A., Setúbal, Portogallo

Taglie autorizzate: lt 1-5-20-200 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare, o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducano la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni**

MODALITÀ DI IMPIEGO
Generalità: il prodotto è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. Il prodotto non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente. Non possedendo efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo ed evitare la nascita delle infestanti provenienti da seme, è necessario prima o dopo il trattamento con GLIFOSATE SAPEC, intervenire con un'erbicida ad azione residuale. L'effetto visivo dell'azione di GLIFOSATE SAPEC consiste in un ingiallimento ed in un appassimento graduale che si risolve con la devitalizzazione dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale.

Attrezzature, volumi d'acqua e miscele: si raccomanda l'utilizzo di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm , secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante o lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto, anche quando le infestanti sono vicine alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Impiegare preferibilmente volumi d'acqua fino a 300 l/ha.

Avvertenza: impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazione cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari o comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo (1-2 l/ha per il controllo delle infestanti in post-emergenza delle colture; l'applicazione deve essere fatta utilizzando speciali equipaggiamenti in modo da proteggere la coltura da eventuali fenomeni di deriva).
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto e il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi. Mais (solo interfila, da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.
Terreni senza coltura, prima e dopo la coltivazione di, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, sorgo, mais, riso, soia, cotone, tabacco, prati, vivai prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

Dosi d'impiego: le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1-2 l/100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2-5 l/100 litri di acqua sulle perenni. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità d'impiego raccomandate dal produttore. **Annuali e bienni.** 1,5 – 4 l/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo), *Avena spp.* (Ave selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercuria spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso crodo, *Ammi majus* (Sedano selvatico), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium spp.* (Farinaccio), *Orobanche spp.* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphano spp.* (Ravanello Selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stella spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica).

Perenni. 4 - 5 l/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium spp.* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rum spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico).
5 - 7 l/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (Asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussilago spp.* (Farfaraccio).
8 – 10 l/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panecc), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di Palude), *Pteridium spp.* (Felo), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Typha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica).
12 l/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).

Arbusti. 4 – 6 l/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinum spp.* (Mirtillo).
10 – 12 l/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).

Diserbo delle stoppie di cereali. Impiegare il prodotto su infestanti in vegetazione, sia dopo una coltura (in estate o in autunno), sia prima della coltura (in primavera); in questo secondo caso, la lavorazione del terreno e la semina può essere effettuata 2-3 settimane dopo il trattamento. Su Sorghetta e Gramignone sviluppati, usare una dose di 3,5-4 l/ha, mentre l'infestante è all'inizio della fioritura una dose di 3-3,5 l/ha.

Per il diserbo dell'olivo (olive da olio): per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva).

Compatibilità. Non è raccomandata la miscelazione di GLIFOSATE SAPEC con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità. Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive e arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti pre-trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI MELO, PERO, DRUPACEE E OLIVO DA OLIO ; 28 GIORNI PER VITE

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare i rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

ATTENZIONE: lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

12A11908

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «DELAN FLOW».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 10 luglio 2012 dall'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato DELAN FLOW, contenente la sostanza attiva dithianon, uguale al prodotto di riferimento denominato

Delan 500 SC registrato al n.8521 con decreto direttoriale in data 7 luglio 2012 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28 giugno 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Delan 500 SC registrato al n. 8521;

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/41/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva dithianon nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva dithianon;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 26 maggio 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca dell' autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'Impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DELAN FLOW con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 - 5.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Sipcam S.p.A. - V.le V.Veneto, 81 - Salerano sul Lambro (LO).

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera:

Basf Agri-Production SAS - Genay (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15495.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DELAN® FLOW

ANTICRITTOGAMICO SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI DITIANON, PER LA LOTTA CONTRO VARIE MALATTIE CRITTOGAMICHE DEL MELO, PERO, PESCO, VITE, POMODORO, PATATA, PEPERONE, SPINACIO, PISELLO.

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
DITIANON, puro g 42,2 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano) – Tel. 0362/512.1

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. – V.le V.Veneto, 81 - Salerano sul Lambro (LO)
BASF Agri-Production SAS - Genay (Francia)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Sanità n.

Contenuto netto: litri 1 - 5

Partita n.

® Marchio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea. **Terapia**: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE AD IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

DOSI E EPOCHE E MODALITA' D'IMPIGO

FRUTTICOLTURA
MELO - Ticchiolatura, Gloeosporium e Cancri rameali: 130-160 ml/hl: trattamenti preventivi in zone ad alta virulenza della malattia: 120 ml/hl: in zone e periodi meno favorevoli. **PERO** - Ticchiolatura: 120 ml/hl; Cancri del legno: 200 ml/hl. **PESCO** - Bolla, Corineo, Fusicoccum (cancro), Monilia: 140-200 ml/hl. **VITE** - Peronospora: 130-160 ml/hl.

ORTICOLTURA
PATATA - Peronospora: 200 ml/hl. **POMODORO** - Peronospora: 200 ml/hl. **PEPERONE** - Peronospora fogliare: 160 ml/hl. **SPINACIO** - Peronospora: 130 ml/hl. **PISELLO** - Antracnosi e Cilindrosporiosi: 160 ml/hl.

FLORICOLTURA IN PIENO CAMPO
Ticchiolatura e ruggine della **rosa**, vaiolo e ruggine del **garofano**, Botrytis ed Antracnosi del **ciclamino**, Botrytis e macchiolatura fogliare della **primula**; Botrytis, ruggine dell'**azalea** e dell'**erica**, Antracnosi del **ficus**, Septoria dell'**oleandro**, ruggine del **rododendro**: 110-130 ml/hl.

Per persone a pelle sensibile durante le operazioni di spollonatura dei frutteti o sfogliatura della vite, si consiglia di indossare guanti per proteggere la pelle da eventuali irritazioni

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Sciogliere la dose prescritta del prodotto in poca acqua, agitare la poltiglia ottenuta ed aggiungerla all'acqua rimanente.

COMPATIBILITA'
DELAN FLOW è miscibile con prodotti emulsionabili; è opportuno che la miscela venga impiegata subito dopo la preparazione.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo verso animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 GIORNI prima della raccolta per la vite e 21 GIORNI per le altre colture.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 31 LUG. 2012

12A11907

DECRETO 26 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Castillo Juarez Janice, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Castillo Juarez Janice, nata ad Apurimac (Perù) il giorno 1° giugno 1984, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli Uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nell'anno 2008 presso l' Universdad Tecnologica de los Andes di Abancay (Perù) dalla sig.ra Castillo Juarez Janice, nata ad Apurimac (Perù) il giorno 1° giugno 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Castillo Juarez Janice è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11855

DECRETO 26 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Michael Dane Quilana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2010, n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

Vista la domanda con la quale il Sig. Michael Dane Quilana, nato a Vigan-Ilocos Sur (Filippine) il 15 marzo 1986, cittadino filippino, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Bachelor of Science in Nursing", conseguito nelle Filippine nell'anno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia in della professione di Infermiere;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la nota, trasmessa all'interessato con prot. N.64239 in data 19 dicembre 2009, con la quale si subordina il riconoscimento del titolo in questione, in analogia a precedenti determinazioni della Conferenza dei servizi, al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: nursing generale, nursing specialistico medico e chirurgico, etica, deontologia e legislazione professionale;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 4 ottobre 2012, a seguito della quale il Sig. Michael Dane Quilana è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito nell'anno 2007 presso la scuola «University of Northern Philippines» di Ilocos Sur (Filippine) dal Sig. Michael Dane Quilana, nato a Vigan-Ilocos Sur, (Filippine) il 15 marzo 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il Sig. Michael Dane Quilana è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11861

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Pircher Gerhard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. PIRCHER GERHARD, nato a Merano (Italia) il 5 luglio 1981, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di "medizinischer Masseur" conseguito il giorno 16 novembre 2009 presso la "Fachschule für Medizinische Masseure und Heilmasseure im Kurhaus St. Radegund" - Scuola per bagnini e massaggiatori terapeutici nella casa di cura a San Radegund (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici";

Visto il diploma di “medizinischer Bademeister”, rilasciato il giorno 16 novembre 2009 dalla “Fachschule für Medizinische Masseure und Heilmasseure im Kurhaus St. Radegund” - Scuola per bagnini e massaggiatori terapeutici nella casa di cura a San Radegund (Austria), ad integrazione della formazione già in possesso della richiedente, in conformità a quanto richiesto nella seduta della Conferenza di Servizi del giorno 1° dicembre 2005;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall’ordinamento dei servizi BGBI. N. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di “Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”, come contemplato dal testo unico delle Leggi Sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal “Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell’applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l’ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio “medizinischer Masseur” conseguito il giorno 16 novembre 2009 presso la “Fachschule für Medizinische Masseure und Heilmasseure im Kurhaus St. Radegund” - Scuola per bagnini e massaggiatori terapeutici nella casa di cura a San Radegund (Austria), dal Sig. Pircher Gerhard nato a Merano (Bolzano) (Italia) il giorno 5 luglio 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’attività di “Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11860

DECRETO 31 ottobre 2012.

Indicazioni per le etichette dell’acqua minerale «Presolana», di Clusone.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 31 agosto 2012, con la quale la Società Fonti Pineta S.p.A. con sede in Clusone (Bergamo), Viale Europa 47, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell’acqua minerale naturale denominata «Presolana» che sgorga dall’omonima sorgente nell’ambito della concessione mineraria «Fonte Sales» sita nel territorio del comune di Clusone (Bergamo), oltre alle diciture già autorizzate, anche le indicazioni concernenti l’alimentazione dei neonati;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 21 marzo 1995, n. 2901 con il quale è stata riconosciuta l’acqua minerale naturale «Presolana» e, per le etichette è stata autorizzata la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici»;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 23 ottobre 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Sulle etichette dell’acqua minerale naturale «Presolana» di Clusone (Bergamo), condizionata senza l’aggiunta di anidride carbonica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata, oltre alla dicitura già autorizzata, anche la seguente: «L’allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: RUOCCO

12A11930

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 settembre 2012.

Rettifica del decreto n. 9303 del 27 aprile 2012 relativo all'iscrizione di varietà ortive nel registro nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, concernente la disciplina della produzione e del commercio della sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale n. 9303 del 27 aprile 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2012 inerente l'iscrizione di varietà di specie ortive al relativo registro nazionale;

Considerato che per le varietà identificate con le denominazioni «Minosse» e «Prometeo» è stato indicato il nominativo errato del responsabile della conservazione in purezza;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare il citato decreto ministeriale n. 9303 del 27 aprile 2012, specificatamente per la parte relativa alla tabella di cui all'articolo unico indicando il corretto responsabile delle varietà suddette;

Decreta:

Articolo unico

All'articolo unico del decreto ministeriale n. 9303 del 27 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2012, il nominativo del responsabile della conservazione in purezza per le varietà identificate con le denominazioni «Minosse» e «Prometeo» è modificato come di seguito riportato.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Responsabili della conservazione in purezza	Nuovi responsabili conservazione in purezza
Fagiolo nano	Minosse	3212	Sativa Seeds & Services	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Fagiolo nano	Prometeo	3211	Sativa Seeds & Services	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2012

Il capo dipartimento: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A11846

DECRETO 26 ottobre 2012.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto 17 febbraio 2011 al laboratorio «Enosis S.r.l.», in Fubine, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 17 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 56 del 9 marzo 2011 con il quale il laboratorio «Enosis S.r.l. con sede in Fubine (Alessandria), via per Cuccaro n. 19 - Cascina Meraviglia» è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che su richiesta di questa amministrazione, l'organismo Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 22 ottobre 2012, numero di protocollo 762793/12/FT/gp ha comunicato che il laboratorio in argomento non è più accreditato;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 17 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 56 del 9 marzo 2011 al laboratorio «Enosis S.r.l. con sede in Fubine (Alessandria), via per Cuccaro n. 19 - Cascina Meraviglia» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A11847

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «3F società cooperativa», in Oristano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 5 giugno 2012 con la quale la confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «3F Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 30 aprile 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 5 giugno 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al tribunale competente per territorio, nonché all'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «3F società cooperativa»;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. 3F Società cooperativa con sede in Oristano (codice fiscale 00710340951) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Corrado Caddeo nato a Oristano il 29 gennaio 1962 e residente in Cagliari, via Figari n. 7/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto:
TORSELLO

12A11967

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.O.P.I. società cooperativa sociale ONLUS - No Profit a r.l. in liquidazione», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 31 maggio 2012 con la quale la lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società cooperativa «C.O.P.I. società cooperativa sociale onlus - No profit A R.L. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 27 gennaio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa sotto indicata;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 11 luglio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al tribunale competente per territorio, nonché all'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.O.P.I. società cooperativa sociale Onlus - No Profit A R.L. in liquidazione»;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

LasSoc. coop. C.O.P.I. società cooperativa sociale Onlus - No profit a R.L. in liquidazione con sede in Sassari (codice fiscale 01023930900) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Tamponi nato a Lissone (Milano) il 24 luglio 1962 e residente a Cagliari in via Sonnino, n. 177.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto:
TORSELLO

12A11968

DECRETO 11 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Euro D società cooperativa a r.l.», in Casale sul Sile e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 17 aprile 2012 con la quale la Unione Nazionale Cooperative Italiane ha chiesto che «Euro d società cooperativa a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 13 febbraio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 giugno 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa;

Visto l'art. l98 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «Euro d società cooperativa a r.l.», con sede in Casale sul Sile (Treviso) (codice fiscale 03380080261) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la Dott.ssa Ketti Tessaro nata a Valdobbiadene (Treviso) l'8 novembre 1975 e residente a Vidor (Treviso) in Via Colombera, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
il Capo di gabinetto:
TORSELLO

12A11965

DECRETO 11 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vita *Nova* società cooperativa sociale in liquidazione», in Vittorio Veneto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 16 maggio 2012 con la quale la lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che «Vita *nova* società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 7 maggio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 giugno 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al tribunale competente per territorio, nonché all'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Vita *nova* società cooperativa sociale in liquidazione»;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «Vita *nova* società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Vittorio Veneto (Treviso) (codice fiscale n. 03327740266) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Iolanda Spagnuolo nata ad Eboli (Salerno) il 17 settembre 1973, domiciliata in Gambugliano (Vicenza), via Fontanabassa, n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto:
TORSELLO

12A11966

DECRETO 18 ottobre 2012.

Annullamento del decreto 27 giugno 2011 nella parte relativa allo scioglimento della «Associazione mutuo soccorso fra operai ed agricoltori di vinovo», in Vinovo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE
PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223- septiesdecies disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 11/2011/CC regione Piemonte del 27 giugno 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2011) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile della «Associazione mutuo soccorso fra operai ed agricoltori di vinovo», con sede in Vinovo (Torino);

Tenuto conto che con istanza del 11 ottobre 2012 il legale rappresentante della società ha richiesto l'annullamento del provvedimento in quanto, come poi effettivamente riscontrato, l'ente in parola è una società di mutuo soccorso registrata e regolata dalle norme della legge 15 aprile 1886 n. 3818;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile in quanto per tali forme societarie, non è previsto l'adempimento del deposito del bilancio presso il registro delle imprese;

Considerato che la società di mutuo soccorso di cui si tratta è stata erroneamente inserita negli elenchi delle società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle camere di commercio per il mezzo di unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 11/2011/CC regione Piemonte del 27 giugno 2011 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento dell'Associazione mutuo soccorso fra operai ed agricoltori di Vinovo, con sede in Vinovo (Torino), codice fiscale n. 01070830011, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

12A11969

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DECRETO 30 ottobre 2012.

Rettifica della determinazione n. 580/2012 del 18 settembre 2012 relativa al medicinale per uso umano «Temozolomide Sandoz».

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione/C 580/2012 del 18 settembre 2012 relativa al medicinale per uso umano TEMOZOLOMIDE SANDOZ pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 5 ottobre 2012;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica

dove è scritto:

Confezione:

«5 mg - capsula rigida - uso orale - bustina (PET/ALU/PE)» 5 x 1 capsula (dose unitaria);

A.I.C. n. 039762265/E (in base 10) 15XGBT (in base 32);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,87.

Confezione:

«20 mg - capsula rigida - uso orale - bustina (PET/ALU/PE)» 5 x 1 capsula (dose unitaria);

A.I.C. n. 039762289/E (in base 10) 15XGCK (in base 32);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 47,47.

Confezione:

«100 mg - capsula rigida - uso orale - bustina (PET/ALU/PE)» 5 x 1 capsula (dose unitaria);

A.I.C. n. 039762303/E (in base 10) 15XGCZ (in base 32);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 237,37.

Confezione:

«140 mg - capsula rigida - uso orale - bustina (PET/ALU/PE)» 5 x 1 capsula (dose unitaria);

A.I.C. n. 039762327/E (in base 10) 15XGDR (in base 32);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 332,30.

Confezione:

«180 mg - capsula rigida - uso orale - bustina (PET/ALU/PE)» 5 x 1 capsula (dose unitaria);

A.I.C. n. 039762341/E (in base 10) 15XGF5 (in base 32);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 427,24.

Confezione:

«250 mg - capsula rigida - uso orale - bustina (PET/ALU/PE)» 5 x 1 capsula (dose unitaria);

A.I.C. n. 039762366/E (in base 10) 15XGFY (in base 32);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 593,42,

leggasi:

Confezione:

«5 mg - capsula rigida - uso orale - bustina (PET/ALU/PE)» 5 x 1 capsula (dose unitaria);

A.I.C. n. 039762265/E (in base 10) 15XGBT (in base 32);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,44.

Confezione:

«20 mg - capsula rigida - uso orale - bustina (PET/ALU/PE)» 5 x 1 capsula (dose unitaria);

A.I.C. n. 039762289/E (in base 10) 15XGCK (in base 32);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 41,78.

Confezione:

«100 mg - capsula rigida - uso orale - bustina (PET/ALU/PE)» 5 x 1 capsula (dose unitaria);

A.I.C. n. 039762303/E (in base 10) 15XGCZ (in base 32);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 208,88.

Confezione:

«140 mg - capsula rigida - uso orale - bustina (PET/ALU/PE)» 5 x 1 capsula (dose unitaria);

A.I.C. n. 039762327/E (in base 10) 15XGDR (in base 32);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 292,42.

Confezione:

«180 mg - capsula rigida - uso orale - bustina (PET/ALU/PE)» 5 x 1 capsula (dose unitaria);

A.I.C. n. 039762341/E (in base 10) 15XGF5 (in base 32);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 375,96.

Confezione:

«250 mg - capsula rigida - uso orale - bustina (PET/ALU/PE)» 5 x 1 capsula (dose unitaria);

A.I.C. n. 039762366/E (in base 10) 15XGFY (in base 32);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 522,19.

Roma, 30 ottobre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12089

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 agosto 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera n. 62/2011. (Delibera n. 92/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003 n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al comma 863, provvede al rifinanziamento, per il periodo di programmazione 2007-2013, del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della citata legge n. 289/2002 e che, al successivo comma 866 - come modificato dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 537 - prevede che le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili e che le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la

delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G. U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (G. U. n. 123/2008), relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione dell'ora denominato FSC per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (G.U n. 80/2011) concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013» con la quale questo Comitato ha rideterminato in 24.023,100 milioni di euro le risorse per il periodo 2007-2013 destinate ai Programmi attuativi regionali (PAR), ai Programmi attuativi interregionali (PAIN) e al meccanismo premiale degli «Obiettivi di servizio», come da tabella allegata alla medesima delibera;

Viste le delibere di questo Comitato 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U.* n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (*G.U.* n. 17/2012), 20 gennaio 2012, n. 7 (*G.U.* n. 95/2012), 20 gennaio 2012, n. 8 (*G.U.* n. 121/2012) e 30 aprile 2012, n. 60 (G. U. n. 160/2012) con le quali, sono state disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*G.U.* n. 138/2012) recante la quantificazione delle risorse regionali del FSC per il periodo 2000-2006 disponibili per la riprogrammazione, pari a 1.549,35 milioni di euro e la definizione delle modalità di programmazione di tali risorse e di quelle relative al periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 11 luglio 2012, n. 78 (in corso di formalizzazione) che determina le disponibilità complessive residue del FSC 2007-2013, programmabili da parte delle Regioni del Mezzogiorno, per un ammontare pari a 4.345,358 milioni di euro e ne definisce le relative modalità di riprogrammazione;

Visto il Piano di azione coesione concordato con le Regioni del Mezzogiorno e inviato alla Commissione europea il 15 novembre 2011, nonché i successivi aggiornamenti del 3 febbraio e dell'11 maggio 2012, all'odierno esame di questo Comitato per la relativa presa d'atto;

Visto il protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto - sottoscritto in data 26 luglio 2012 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministro per la coesione territoriale, dalla Regione Puglia, dalla Provincia e dal Comune di Taranto, dal Commissario straordinario del Porto di Taranto - oggetto di separata presa d'atto all'odierno esame di questo Comitato;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 2000 del 1° agosto 2012 e l'allegata documentazione concernente, tra l'altro, la programmazione delle risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007/2013 a favore della Regione Puglia, predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica all'esito dell'istruttoria svolta dallo stesso con la medesima Regione sulla base delle schede informative pervenute al detto Dipartimento;

Considerato in particolare che la citata proposta, con riferimento al periodo di programmazione regionale 2000-2006, quantifica in 80,400 milioni di euro le risorse oggetto della presente riprogrammazione al netto della quota di 93,63 milioni di euro oggetto di riprogrammazione nell'ambito dei Tavoli dei sottoscrittori ai sensi ai sensi del punto 1.5 della citata delibera n. 41/2012;

Considerato inoltre che la citata proposta, con riferimento al periodo di programmazione regionale 2007-2013, quantifica in 1.254,501 milioni di euro le risorse residue complessivamente disponibili per la programmazione - al netto della quota di 98,450 milioni di euro oggetto di altra delibera all'odierno esame di questo Comitato a favore di interventi per la manutenzione straordinaria del territorio;

Tenuto conto altresì che la proposta in esame prevede, nell'ambito della delibera n. 62/2011, la riprogrammazione dell'assegnazione di 35 milioni di euro a favore

dell'intervento di «Riconfigurazione della banchina del Molo polisettoriale del Porto di Taranto» di cui al richiamato protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, in sostituzione dell'intervento «District Park di Taranto – I stralcio funzionale», di pari importo;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 3324-P del 2 agosto 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e prescrizioni poste a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale sulla quale viene acquisito in seduta l'accordo dei Ministri e vice Ministri presenti;

Delibera

1. *Progra*mmazione delle risorse residue FSC e riprogrammazione delibera n. 62/2011.

1.1 È approvata la programmazione delle risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Puglia, pari a 1.334,9 milioni di euro, secondo l'articolazione finanziaria per ambiti strategici riportata nella tabella seguente:

(milioni di euro)

Ambiti strategici	Importi
Promozione d'impresa	511,2
Sanità	302,0
Riqualificazione urbana	225,0
Sostegno alle scuole e Università	41,3
Altre infrastrutture	150,0
Assistenza tecnica e azioni di sistema	25,0
Totale risorse FSC 2007-2013	***1.254,5***
Promozione d'impresa	42,0
Riqualificazione urbana	20,0
Altre infrastrutture (Trasporti e beni culturali)	18,4
Totale risorse FSC 2000-2006	***80,4***
Totale	**1.334,9**

1.2. Le azioni/interventi finanziati con le risorse di cui al precedente punto 1 sono indicati nell'elenco allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.

1.3 È approvata, nell'ambito della richiamata delibera n. 62/2011, la riprogrammazione dell'assegnazione di 35 milioni di euro a favore dell'intervento di «Riconfigurazione della banchina del Molo polisettoriale del Porto di Taranto», in sostituzione dell'intervento «District Park di Taranto – I stralcio funzionale», di pari importo.

2. *Modalità attuative*.

2.1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, nell'ambito degli adempimenti di competenza relativi alle programmazioni regionali del FSC all'odierno esame di questo Comitato, è chiamato a garantire:

il ricorso, in via generale, all'Accordo di programma quadro rafforzato (punto 3.2 della delibera n. 41/2012 e punto 3.2.B2 della delibera n 78/2012) per l'attuazione degli interventi, in particolare, in materia di sanità, grandi infrastrutture (portuali, viarie e altre), università e ricerca, beni culturali, nonché altre infrastrutture le cui caratteristiche richiedono la verifica della sostenibilità gestionale;

con riferimento al sistema di governance, la previsione dell'autorità di audit per l'attuazione degli interventi finanziati dal FSC, in analogia con quanto previsto per i programmi comunitari e per gli altri programmi FSC già esaminati da questo Comitato;

la verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento al rispetto delle norme nazionali e regionali relative all'ammissibilità e congruità delle spese.

2.2. L'approvazione delle programmazioni regionali del FSC all'odierno esame di questo Comitato è riferita esclusivamente a richieste delle Regioni in ordine alla necessità di assegnare risorse a una determinata opera/fornitura, in relazione agli obiettivi da conseguire attraverso la sua realizzazione. Non sono pertanto oggetto di approvazione da parte di questo Comitato riferimenti al finanziamento di perizie/atti aggiuntivi/finanziamenti integrativi, relativi ad affidamenti in essere, anche in ambito di project – financing.

3. *Trasferimento delle risorse*.

Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite alla Regione Puglia con le modalità previste dal punto 7.1 della richiamata delibera n. 166/2007 e utilizzate dalla medesima Regione - unitamente alle altre risorse assegnate con le delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012 e 60/2012 - nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno.

4. *Monitoraggio e pubblicità.*

4.1 Gli interventi oggetto della presente delibera sono monitorati nella Banca Dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC, utilizzando il «Sistema di gestione dei progetti» (SGP) realizzato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

4.2 A cura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del citato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio.

Tutti gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

5. *Assegnazione del codice unico di progetto* (CUP).

Il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente delibera va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

6. *Norma finale*.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 3 agosto 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economie e finanze, foglio n. 396

ALLEGATO

ALLEGATO

REGIONE PUGLIA - PROGRAMMAZIONE DELLE RESIDUE RISORSE 2000-2006 E 2007-2013 - ELENCO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

	AZIONE/INTERVENTO	COSTO TOTALE (mln)	RISORSE DISPONIBILI DA ALTRE FONTI (mln)	PRESENTE ASSEGNAZIONE FSC (mln)	
				PERIODO 2000-2006	PERIODO 2007-2013
1	Sviluppo competitività -Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese	480,20			480,20
2	Sviluppo competitività - Aree di insediamento produttivo	31,00			31,00
3	Sviluppo locale - Azione di sostegno per i giovani neo-imprenditori	25,76		25,76	
4	Sviluppo locale - Contratto di Programma GETRAG - Ampliamento - II lotto	11,26		11,26	
5	Sviluppo locale - Attrazione investimenti	1,00		1,00	
6	Sviluppo locale - Archivio regionale	4,00		4,00	
7	Benessere e salute - Adeguamento sismico e Rifunzionalizzazione del Plesso denominato "Maternità"	10,00			10,00
8	Benessere e salute - Costruzione Nuovo Ospedale della città di Taranto “San Cataldo”	207,50	57,50		150,00
9	Benessere e salute - Costruzione Nuovo Ospedale della Valle d'Itria (Monopoli-Fasano)	80,00			80,00
10	Benessere e salute - Realizzazione del Centro Grandi Ustionati (Brindisi)	6,00			6,00
11	Benessere e salute - Potenziamento diagnostica per immagini per l'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII (Bari)	4,00			4,00
12	Benessere e salute - Potenziamento dell'assistenza specialistica territoriale	2,00			2,00
13	Benessere e salute - Strutture e servizi sociosanitari e riabilitativi	35,00			35,00

	AZIONE/INTERVENTO	COSTO TOTALE (mln)	RISORSE DISPONIBILI DA ALTRE FONTI (mln)	PRESENTE ASSEGNAZIONE FSC (mln)	
				PERIODO 2000-2006	PERIODO 2007-2013
14	Benessere e salute - Strutture e servizi socioeducativi per i minori e la prima infanzia	15,00			15,00
15	Riqualificazione urbana - Completamento e realizzazione dei Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie (PIRP); Attivazione dei programmi di rigenerazione urbana	150,00			150,00
16	Riqualificazione urbana - Azioni pilota programmate in fase di elaborazione del Piano paesaggistico territoriale regionale	50,00			50,00
17	Riqualificazione urbana - Iniziative a sostegno dei giovani	25,00			25,00
18	Aree urbane - interventi di edilizia residenziale sociale Comune di Taranto	20,00		20,00	
19	Beni culturali - Interventi e completamenti dei sistemi dei beni culturali e Interventi materiali ed immateriali di valorizzazione	130,00			130,00
20	Beni culturali - Sviluppo e modernizzazione della filiera dello spettacolo, dell'audiovisivo e delle arti contemporanee	20,00			20,00
21	Beni culturali - Recupero fossati del castello con valorizzazione Grotta dei Cervi	3,50		3,50	
22	Beni culturali - Masseria fortificata Celsorizzo	3,00		3,00	
23	Beni culturali - Completamento del seminario vescovile da destinare a ostello I stralcio	1,90		1,90	
24	Trasporti - interramento via D'Annunzio (Bari)	5,44		5,44	
25	Trasporti - Nuovo sovrappasso collegamento interno aereoporto di Bari	4,55		4,54	
26	Istruzione - Recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi	41,30			41,30
27	Assistenza tecnica e azioni di sistema	25,00			25,00
	TOTALI		**57,50**	**80,40**	**1254,50**
	TOTALE GENERALE RISORSE FSC				**1334,90**

12A11962

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 2012.

Emanazione del nuovo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e, in particolare, l'art. 2 e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Teramo, emanato con decreto rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996 e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale n. 171 del 17 maggio 2011 di designazione della Commissione per la modifica dello statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010;

Visto il parere favorevole sul testo dello statuto licenziato dalla commissione, reso dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge n. 240/2010, nella seduta straordinaria del 25 ottobre 2011;

Vista la delibera del 26 ottobre 2011, con la quale il senato accademico ha adottato il nuovo statuto di Ateneo da sottoporre al previsto controllo di legittimità e di merito da parte del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

Vista la nota del MIUR prot. n. 1022 del 24 febbraio 2012, contenente osservazioni e richieste di modifica del testo statutario, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e seguenti, della legge n. 168/1989;

Visto il nuovo testo dello statuto licenziato dalla commissione di Ateneo per le modifiche di statuto dopo il vaglio delle osservazioni e delle richieste di modifica del MIUR;

Vista la delibera del 25 luglio 2012, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sul suddetto testo del nuovo statuto;

Vista la delibera del 25 luglio 2012, con la quale il senato accademico ha adottato il nuovo statuto;

Valutato ogni opportuno elemento;

Decreta:

1. È emanato il nuovo statuto dell'Università degli studi di Teramo, come da testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Il nuovo testo dello statuto di Ateneo entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Teramo, 31 ottobre 2012

Il rettore: TRANQUILLI LEALI

ALLEGATO

Statuto dell'Università degli Studi di Teramo

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Capo I
Finalità, autonomia e patrimonio

Art. 1
Principi costitutivi

1. L'Università degli Studi di Teramo (di seguito denominata "Università") è una istituzione senza scopo di lucro finalizzata alla libera ricerca scientifica e alla libera formazione per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. L'Università ha personalità giuridica di diritto pubblico e capacità di diritto pubblico e privato che esercita nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, con esclusione di qualsiasi profitto non devoluto a tali finalità.
3. L'Università è istituita dal 1° novembre 1993 ai sensi del D.P.R. 28 ottobre 1991 e ha la sede legale in Teramo.
4. Il sigillo raffigura una visione prospettica di un cubo, sulle cui facce sono disegnate immagini della città di Teramo antica e moderna e la dicitura "Università degli Studi di Teramo".
5. L'Università, per favorire il miglioramento della qualità della ricerca e della didattica e a condizione che siano garantite risorse e infrastrutture adeguate, può istituire sedi e poli decentrati, mediante convenzioni e accordi di programma, anche in aggregazione con altre Università, con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché con altre istituzioni e con soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri. Le sedi e i poli decentrati possono essere gestiti in forma di associazione, ente, fondazione, società, consorzio o comunque secondo la diversa forma giuridica che meglio si presta al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Art. 2
Finalità istituzionali

1. L'Università ha come propri fini primari e inscindibili, l'organizzazione, la realizzazione e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica, l'elaborazione e trasmissione delle conoscenze, ivi incluse quelle sui metodi di ricerca, e l'istruzione superiore e postlaurea, nel quadro della formazione e preparazione culturale, professionale e abilitante, nonché per l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica.
2. L'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e ne fa propri principi e strumenti. Considera l'internazionalizzazione della ricerca e della formazione superiore quale obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni assunti nell'ambito del Processo di Bologna. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle proprie ricerche, per assicurarne la più ampia diffusione possibile. Aderisce ai principi ispiratori della *Magna Charta Universitatum*.

Art. 3
Autonomia e valutazione

1. Il presente Statuto costituisce espressione dell'autonomia e della responsabilità dell'Università secondo principi e limiti stabiliti dalla Costituzione della Repubblica e dalle norme legislative che vi operino espresso riferimento.
2. L'Università fissa le norme per la realizzazione delle proprie finalità secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza e tempestività delle procedure, di pubblicità degli atti, sostenibilità ambientale, tutela della sicurezza e della salute, pari opportunità, partecipazione delle sue componenti all'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni anche attraverso la informatizzazione e digitalizzazione dei processi organizzativi e dei flussi documentali.
3. L'Università agisce con piena autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile nell'ambito della vigente legislazione.
4. L'Università esercita tale autonomia in modo da garantire la qualità e l'efficienza delle proprie attività, la trasparenza e la pubblicità delle procedure e delle decisioni. A tal fine provvede al monitoraggio e alla valutazione delle proprie attività e delle prestazioni individuali e organizzative attraverso appositi strumenti di controllo e di verifica anche al fine della costituzione di un sistema di incentivi e di premialità del merito e di sanzioni nei casi di inadeguato svolgimento delle funzioni.
5. L'Università persegue il fine della stabilità e sostenibilità del bilancio mediante il responsabile esercizio della propria autonomia finanziaria utilizzando i trasferimenti che la Repubblica assicura all'Università per assolvere al proprio compito di promuovere la cultura e la ricerca scientifica e tecnica e per la concreta realizzazione del diritto allo studio, nonché le entrate derivanti dalla utilizzazione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, ivi incluse quelle nascenti dallo sfruttamento di brevetti e di attività applicative derivate dagli stessi, le tasse ed i contributi determinati dall'Università e versati dagli iscritti ai suoi corsi ed i proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Art. 4
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Università è costituito da tutti i beni dalla stessa acquisiti a titolo oneroso o a titolo gratuito e da tutti i diritti dalla stessa legittimamente acquisiti a qualsiasi titolo.
2. I beni dell'Università sono soggetti alle regole del codice civile e delle altre leggi.
3. Gli edifici di proprietà dell'Università e destinati ad uso pubblico, quali gli uffici del rettorato e quelli destinati all'insegnamento, alle biblioteche, ai laboratori ed alle cliniche, con i loro arredi e tutti gli altri beni destinati ad un pubblico servizio sono indisponibili e possono essere sottratti alla loro destinazione secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.
4. Il cambiamento di destinazione, totale o parziale che comporti la sclassificazione del bene da bene indisponibile a bene disponibile, deve essere approvato dal Senato accademico con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e con il parere obbligatorio del Consiglio d'amministrazione sentite le Facoltà interessate.

Capo II
Garanzie, diritti e responsabilità

Art. 5
Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'Università garantisce la libertà e l'autonomia dei singoli docenti nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività di ricerca, assicurando l'indipendenza scientifica, la valorizzazione del merito e l'integrazione tra saperi, nel rispetto dei principi di libertà e dignità dell'uomo, di pacifica convivenza fra i popoli e del pluralismo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

2. A tale fine, l'Università favorisce l'accesso dei docenti ai finanziamenti e la utilizzazione dei servizi, degli strumenti e delle risorse disponibili, valutando la qualità dei progetti di ricerca e la continuità della produzione scientifica.
3. L'Università garantisce la libertà di insegnamento dei docenti, con riferimento sia al contenuto scientifico-culturale sia al metodo didattico, che deve svolgersi comunque in coerenza con l'ordinamento degli studi e la programmazione didattica e nel rispetto delle caratteristiche qualificanti degli insegnamenti attribuiti. A tal fine, l'Università garantisce alle strutture competenti autonomia organizzativa, in conformità alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università.
4. L'Università garantisce alle strutture di ricerca e didattiche l'equa e razionale distribuzione delle risorse finanziarie, tecniche e di personale di cui dispone, in relazione alle caratteristiche ed esigenze dei settori disciplinari e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 6
Diritto allo studio

1. L'Università organizza i propri servizi, compresi quelli di orientamento e tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.
2. L'Università promuove, con il concorso della Regione, degli altri enti territoriali e degli enti pubblici e privati che comunque ne abbiano competenza, la collaborazione per l'adempimento del diritto allo studio dei suoi studenti, mediante accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.
3. L'Università può promuovere corsi di insegnamento a distanza disciplinandone le modalità di svolgimento e di riconoscimento nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti didattici delle singole Facoltà.
4. L'Università può avvalersi dell'opera delle cooperative e delle associazioni studentesche, nonché di singoli studenti, per forme di collaborazione ad attività connesse ai propri servizi secondo le modalità e con i compensi determinati da apposito regolamento e, comunque, in conformità alle procedure previste dalla vigente normativa. È esclusa la collaborazione a servizi riguardanti l'attività didattica o che comportino l'assunzione di responsabilità amministrative.
5. L'Università favorisce attività, anche autogestite dagli studenti, nel settore delle attività culturali, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 7
Valorizzazione del personale

1. L'Università valorizza le professionalità specifiche del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, promuovendo attività a scopo culturale, professionale e sociale e predisponendo le strutture necessarie.
2. L'Università cura la formazione e l'aggiornamento del proprio personale mediante corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento e qualificazione al fine di assicurare le competenze necessarie all'espletamento efficiente delle attività tecniche, amministrative e di biblioteca.

Art. 8
Doveri

1. Il personale universitario deve adempiere con assiduità ed efficienza i compiti inerenti alle proprie funzioni, nel rispetto della legislazione statale, dello Statuto, dei regolamenti dell'Università e del Codice etico.
2. I dipendenti dell'Università e gli studenti sono tenuti ad un uso appropriato e razionale delle strutture e delle risorse disponibili.

Art. 9
Codice etico

1. L'Università adotta un Codice etico della comunità universitaria, che ne definisce i valori fondamentali, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme del Codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprietà intellettuale e si applicano anche ai soggetti esterni all'organico dell'Università che facciano parte dei suoi organi ai sensi dello Statuto.
2. L'accertamento di violazioni del Codice etico comporta l'applicazione, secondo principi di gradualità e di proporzionalità all'entità del fatto, delle sanzioni ivi previste. Sulle violazioni del Codice etico decide, su proposta del Rettore e nel rispetto del principio del contraddittorio, il Senato accademico. Sulle violazioni che configurino anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dello Statuto.
3. Il Codice etico può stabilire quali sanzioni da irrogare secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 il richiamo verbale, il richiamo scritto nel fascicolo personale, il richiamo scritto pubblico interno all'Università, e nei casi di particolare gravità o recidiva, tra i quali il verificarsi di un conflitto d'interesse permanente, l'ineleggibilità alle cariche accademiche per un periodo minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni e la decadenza dalle cariche ricoperte nel momento di irrogazione della sanzione. Determina altresì le modalità di accertamento delle violazioni.

Art. 10
Forme associative

1. L'Università promuove le attività ricreative, sociali e culturali del personale universitario anche attraverso apposite convenzioni con le associazioni del personale che, a tal fine, possono utilizzare locali e attrezzature dell'Università. Alle associazioni del personale sono assegnati finanziamenti destinati specificatamente a tali attività.
2. L'Università può concorrere al funzionamento di comitati, circoli, associazioni comunque altrimenti denominati, purché costituiti da laureati dell'Università di Teramo con almeno cento iscritti, a condizione che predetti organismi perseguano finalità rispondenti ai compiti istituzionali dell'Università.

Capo III
Relazioni con altri soggetti e istituzioni

Art. 11
Relazioni esterne

1. L'Università promuove lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di ricerca nazionali, europee ed internazionali.
2. L'Università favorisce i rapporti con altri enti pubblici e privati per la promozione della ricerca scientifica, la diffusione e la valorizzazione dei suoi risultati, per la verifica e per l'arricchimento delle proprie conoscenze e per il reperimento di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e allo sviluppo delle proprie attività istituzionali.
3. Al fine di attuare quanto previsto nei commi precedenti l'Università e le sue Facoltà possono concludere appositi accordi di programma, protocolli d'intesa o convenzioni ed altre forme di collaborazione, approvati dal Senato accademico ovvero dal Consiglio di Facoltà secondo le rispettive competenze, sentito il parere del Consiglio di amministrazione qualora comportino oneri finanziari per l'Università.

Art. 12
Attività esterne

1. Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali l'Università e le Facoltà possono partecipare alla formazione e costituzione di enti, fondazioni, *spin off* e *start up*, consorzi e altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le società di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata da apposito regolamento e comunque in modo da limitarne il concorso, quanto al ripianamento delle eventuali perdite, alla quota iniziale di partecipazione.
2. Gli eventuali utili sono destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma precedente.

Art. 13
Federazione universitaria

1. L'Università può federarsi con una o più Università, al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture.
2. La federazione può avere luogo anche con enti ed istituzioni della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.

Art. 14
Convenzioni

1. Per l'effettuazione di consulenze, di ricerche scientifiche e di altre prestazioni, anche didattiche o di servizio, per conto terzi, l'Università e le sue Facoltà, nella salvaguardia delle proprie funzioni istituzionali, possono stipulare con enti pubblici o privati, ovvero con singoli privati, contratti e convenzioni di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione in conto terzi.
2. L'Università disciplina con apposito regolamento le procedure per la stipula di contratti e convenzioni di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione svolte in conto terzi nonché la determinazione del corrispettivo e la ripartizione dei relativi proventi. La quota destinata complessivamente all'Università ed al fondo comune dell'Università non potrà essere comunque inferiore al quindici per cento del corrispettivo.
3. E' consentita, con l'osservanza delle procedure prescritte da apposito regolamento, l'utilizzazione delle strutture universitarie da parte di soggetti non appartenenti all'Università. L'utilizzo non può comunque comportare una limitazione d'accesso per i fini istituzionali dell'Università.

Art. 15
Internazionalizzazione

1. L'Università promuove l'internazionalizzazione in tutte le modalità opportune, anche attraverso il potenziamento della mobilità dei docenti e degli studenti; attiva, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, insegnamenti, corsi di studio, percorsi post laurea in lingua straniera; sviluppa programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione universitaria per attività di ricerca e di studio; favorisce forme di selezione internazionale di docenti e studenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

TITOLO II
ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Capo I
Organi di governo dell'Università

Art. 16
Organi di governo dell'Università

1. Sono organi di governo dell'Università il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

Sezione I
Il Rettore

Art. 17
Funzioni

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Università.
2. Esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
3. In particolare, il Rettore esercita le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e sovrintendendo all'esecuzione delle rispettive delibere. E' tenuto a convocare il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, entro quindici giorni, su richiesta motivata della maggioranza dei loro componenti, secondo l'ordine del giorno richiesto;
b) in caso di necessità e di urgenza, adotta gli opportuni provvedimenti indifferibili di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del competente organo nella prima riunione immediatamente successiva da convocarsi non oltre sessanta giorni dalla adozione del provvedimento;
c) emana lo Statuto, i regolamenti e le loro rispettive modifiche secondo le norme stabilite nello Statuto;
d) stipula personalmente, o mediante suo delegato, contratti, convenzioni, protocolli d'intesa e accordi programmatici nelle materie di sua competenza;
e) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
f) presenta al Senato accademico una relazione annuale sullo stato dell'Università, pubblicata sul sito web;
g) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, il conferimento dell'incarico di Direttore generale secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera n) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;
h) avvia, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato per i casi che possono dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, trasmettendo gli atti al Collegio di disciplina e formulando una motivata proposta secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;
i) per i casi per i quali è prevista la sanzione della censura, sentito il Collegio di disciplina, il Rettore adotta i provvedimenti opportuni;
l) avvia i procedimenti disciplinari in caso di violazione del Codice etico e propone al Senato accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina;
m) conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti nell'Università;
n) vigila sul regolare svolgimento della didattica e della ricerca;

o) ha l'alta vigilanza su tutte le strutture dell'Università e sul suo patrimonio impartendo opportune direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
p) adotta i provvedimenti di nomina dei titolari di cariche istituzionali;
q) adotta gli atti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale docente, anche con riferimento al trattamento economico e di carriera, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente;
r) concorre alla funzione statutaria e regolamentare ai sensi dello Statuto;
s) dispone, previa conforme delibera degli organi competenti, la istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione e la soppressione delle strutture didattiche e di ricerca;
t) ogni altra attribuzione demandata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.

Art. 18
Elezione

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane che abbiano optato o optino per il tempo pieno e assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.
2. I candidati devono depositare la propria candidatura, sottoscritta da dieci docenti di ruolo, insieme al programma elettorale e al proprio *curriculum* scientifico.
3. L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori e ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, in servizio al giorno precedente la data fissata per l'elezione;
b) al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca di ruolo a tempo indeterminato, in servizio al giorno precedente la data fissata per l'elezione con un peso pari a un quarto dell'elettorato di cui alla lettera a);
c) a una rappresentanza degli studenti formata dai membri del Consiglio degli studenti e dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico, ai Consigli di Facoltà e ai Consigli di corso di laurea con un peso pari a un quarto dell'elettorato di cui alla lettera a).
4. Qualora partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca o di rappresentanti degli studenti inferiore alla quota stabilita nelle lettere b) e c) del comma precedente sono conteggiati i voti dei votanti effettivi.
5. Nell'anno di scadenza del mandato rettorale, il Decano dei professori ordinari indice le elezioni, e ne fissa lo svolgimento nei primi ventuno giorni del mese di giugno, nel rispetto di un termine non inferiore a sessanta giorni precedenti la data fissata per le votazioni.
6. In caso di anticipata cessazione del Rettore dall'ufficio, le elezioni sono indette dal Decano dei professori ordinari dell'Università entro trenta giorni dalla cessazione. Le votazioni devono aver luogo in una data compresa fra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo a quello in cui la cessazione si è verificata.
7. In caso di impedimento, inerzia, assenza del Decano o nell'ipotesi di una candidatura a Rettore dello stesso, l'elezione è tempestivamente indetta dal successivo professore ordinario per anzianità.
8. Il Rettore è eletto con il sistema del voto supplementare. Ogni elettore può esprimere una prima preferenza e una seconda preferenza. Il candidato che ottiene la maggioranza assoluta delle prime preferenze validamente espresse è eletto Rettore.
9. Se nessun candidato ottiene la maggioranza prevista al comma 8, ai due candidati più votati sono attribuite le seconde preferenze espresse in loro favore dagli elettori che hanno votato per gli altri candidati. È eletto il candidato che complessivamente ottiene il maggior numero di voti.
10. La votazione è valida se partecipa complessivamente almeno la metà degli aventi diritto al voto.
11. La proclamazione del Rettore eletto è effettuata dalla Commissione elettorale centrale.
12. Per quanto non stabilito dallo Statuto si applicano le norme del regolamento elettorale dell'Università.

Art. 19
Nomina e durata della carica

1. Il Rettore è eletto per un solo mandato di sei anni accademici e non è rieleggibile.
2. Il Rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico in seguito alla nomina da parte del Ministro competente. Nel caso di anticipata cessazione, il Rettore neo eletto entra in carica dalla data di notifica del provvedimento ministeriale di nomina e ricopre l'ufficio fino al termine dell'anno accademico in corso e per il successivo quinquennio.
3. Sino alla entrata in carica del Rettore neo eletto, le funzioni di Rettore sono esercitate dal Prorettore vicario. Nell'ipotesi di cessazione anticipata per accoglimento della mozione di sfiducia, le funzioni di Rettore sono esercitate dal Decano dei professori ordinari in ruolo sino alla entrata in carica del Rettore neo eletto.

Art. 20
Sfiducia

1. Il Rettore può essere sfiduciato dopo che siano trascorsi non meno di due anni dall'inizio del mandato.
2. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore deve essere motivata, sottoscritta da almeno la metà dei membri dei Senato accademico e messa in discussione, come unico punto all'ordine del giorno, nella prima adunanza successiva del Senato accademico e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione.
3. La mozione è votata a scrutinio palese ed è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato.
4. Una volta approvata dal Senato, la mozione deve ottenere la maggioranza dei voti validi dei titolari di elettorato attivo per l'elezione del Rettore. La mozione deve ottenere la maggioranza dei voti validamente espressi che esprima la volontà di almeno un terzo degli aventi diritto.
5. La consultazione del corpo elettorale deve concludersi entro e non oltre 40 giorni dalla approvazione della mozione di sfiducia da parte del Senato.
6. Il Senato accademico decade se il corpo elettorale respinge la mozione di sfiducia.
7. Il Rettore sfiduciato decade e le sue funzioni sono esercitate dal Decano dei professori ordinari in ruolo sino alla entrata in carica del nuovo Rettore eletto. Il Rettore sfiduciato non è rieleggibile.

Art. 21
Prorettore vicario e delegati

1. Il Rettore nomina, tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università, un Prorettore vicario.
2. Il Prorettore vicario sostituisce il Rettore, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Esercita, inoltre, le funzioni che gli sono delegate dal Rettore e partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
3. Il Rettore nell'esercizio delle sue competenze può avvalersi, di Delegati nominati tra i docenti dell'Università ai quali affida la cura di particolari materie, la presidenza di commissioni istruttorie degli organi dell'Università, nonché la firma dei relativi atti.
4. Il Prorettore vicario e i Delegati sono nominati e revocati con decreto dal Rettore che specifica le relative competenze.
5. Il Prorettore vicario e i Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato e decadono al momento della cessazione del mandato del Rettore che li può revocare in qualsiasi momento.

Sezione II
Il Senato accademico

Art. 22
Funzioni

1. Il Senato accademico è organo collegiale rappresentativo di tutte le componenti della comunità accademica e svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, raccordo e controllo.
2. In particolare il Senato:
a) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, anche in relazione al documento di programmazione triennale d'Ateneo;
b) formula proposte e pareri obbligatori in merito alla istituzione, attivazione, modifica, soppressione di corsi e sedi;
c) formula pareri in relazione alle convenzioni dell'Università e delle Facoltà e alla partecipazione a consorzi e società dell'Università e delle Facoltà; approva gli atti negoziali dell'Università inerenti alla straordinaria amministrazione per le questioni riguardanti la didattica e la ricerca ed esprime parere obbligatorio su tutti gli altri;
d) formula pareri obbligatori sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;
e) propone al corpo elettorale una mozione motivata di sfiducia al Rettore;
f) formula parere sulla proposta del Rettore in merito al conferimento dell'incarico di Direttore generale;
g) delibera il regolamento generale d'Ateneo e le sue modifiche; delibera, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti didattici;
h) propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione e la soppressione delle Facoltà e dei centri di ricerca;
i) approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, i regolamenti deliberati dal Consiglio d'amministrazione e dalle Facoltà, previo parere favorevole, per questi ultimi, del Consiglio d'amministrazione;
l) delibera tutti i regolamenti diversi da quelli enunciati alla precedente lettera i), previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione;
m) approva, previo parere vincolante del Consiglio di amministrazione per gli aspetti economici-finanziari, la stipula di convenzioni con altre Università e soggetti pubblici o privati per la costituzione di centri di ricerca;
n) approva il Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;
o) designa i membri del Consiglio di amministrazione secondo la procedura prevista all'art. 25;
p) svolge funzioni di coordinamento e raccordo con e tra le Facoltà e le attività da queste intraprese;
q) nomina i componenti del Collegio di disciplina;
r) esercita tutte le altre attribuzioni conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 23
Composizione ed elezione

1. Il Senato accademico si compone di un massimo di diciannove membri ed è formato:
a) dal Rettore che lo presiede;
b) dai Presidi di Facoltà in un numero massimo di cinque e non inferiore a tre;
c) dai rappresentanti dei docenti di ruolo in un numero doppio rispetto a quello dei Presidi di Facoltà ridotto di una unità;
d) dai rappresentanti degli studenti eletti in numero pari al quindici per cento dei componenti;
e) da un rappresentante eletto dal personale tecnico, amministrativo e di biblioteca fra i dipendenti a tempo indeterminato.
2 I Presidi di Facoltà sono eletti da tutti i docenti di ruolo in un unico collegio. Risultano eletti, in un numero massimo di cinque, coloro che ottengono il maggior numero di voti. Qualora le Facoltà presenti siano cinque o meno di cinque, sono eletti in Senato tanti Presidi quanti sono quelli in carica.

3. I rappresentanti di cui al comma 1 lett. c) sono eletti tra coloro che appartengono alla stessa area o aggregazione di aree scientifico-disciplinari da tutti i docenti della stessa. La composizione delle aree o aggregazioni di aree scientifico disciplinari, in numero pari a cinque, è determinato con regolamento. Il numero dei rappresentanti per area o aggregazione di aree, tenendo conto anche dell'appartenenza dei Presidi, è proporzionale a tutti gli aventi l'elettorato attivo garantendo a ciascuna area o aggregazione di aree due rappresentanti, inclusi i Presidi che fanno parte del Senato.
4. I rappresentanti degli studenti non devono appartenere alla stessa Facoltà. I membri eletti durano in carica due anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta.
5. Il rappresentante del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca ha voto deliberativo sulle questioni di cui all'art. 22, comma 2 lettere b), c), d),e), f), g), i), l), m), n), o).
6. Assistono alle sedute del Senato il Prorettore vicario e il Direttore generale.
7. Nell'ipotesi in cui, per effetto di cause sopravvenute, venga meno un membro elettivo del Senato, si procede a nuova elezione all'interno del collegio che lo ha espresso. Il Rettore entro trenta giorni dalla cessazione indice le elezioni che devono aver luogo in una data compresa fra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo a quello in cui la cessazione si è verificata. L'eletto dura in carica per il tempo residuo del triennio del suo predecessore. In caso di assenza o di impedimento del Rettore o di un Preside, subentrano nella funzione, rispettivamente, il Prorettore vicario o il Vice-preside.
8. Il mandato dei membri eletti del Senato, esclusi i rappresentanti degli studenti, è di tre anni rinnovabili per una volta sola.
9. Nell'anno di scadenza del mandato il Rettore indice le elezioni e ne fissa lo svolgimento nei primi ventuno giorni del mese di giugno, nel rispetto di un termine non inferiore a sessanta giorni precedenti la data fissata per le votazioni.
10. In caso di anticipata cessazione dalla carica di Rettore e durante il periodo di reggenza del Decano sino alla assunzione della carica da parte del nuovo Rettore, il Senato accademico opera in regime di ordinaria amministrazione, salvo gli atti urgenti e indifferibili.

Sezione III
Il Consiglio di amministrazione

Art. 24
Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo responsabile dell'indirizzo strategico dell'Università, in riferimento agli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, per l'attuazione degli orientamenti di politica didattica e scientifica espressi dal Senato accademico.
2. Il Consiglio di amministrazione:
a) vigila sulla sostenibilità finanziaria dell'Università, perseguendo la massima efficienza e qualità delle attività istituzionali;
b) approva il documento di programmazione triennale proposto dal Rettore, previa acquisizione di proposte e pareri del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza;
c) approva il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza;
d) approva la proposta del Senato sulla istituzione, attivazione, trasformazione, disattivazione e soppressione di facoltà, corsi e centri di ricerca con riferimento alla sostenibilità finanziaria; delibera, previo parere obbligatorio del Senato la attivazione, modifica e soppressione delle sedi;
e) dispone la trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
f) conferisce, su proposta del Rettore e sentito il Senato accademico, l'incarico di Direttore generale;
g) esercita la competenza disciplinare sul personale docente ai sensi dello Statuto, dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle altre leggi vigenti;
h) approva le proposte di chiamata del personale docente formulate dalle Facoltà, con riferimento alla loro sostenibilità finanziaria;
i) adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, previo parere del Senato accademico;

l) determina le indennità di funzione per le cariche istituzionali;
m) approva le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio, secondo i criteri stabiliti dal Senato accademico e conformemente alle leggi vigenti;
n) delibera, previo parere del Senato accademico, le convenzioni dell'Università e delle Facoltà;
o) delibera, su proposta del Rettore, e con parere vincolante del Senato, di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche integrative;
p) delibera il regolamento per le spese che possono essere effettuate in economia;
q) esprime parere obbligatorio sulla convenienza economica ad accettare donazioni, eredità e legati a favore dell'Università;
r) delibera l'affidamento ad un legale libero professionista della rappresentanza in giudizio dell'Università;
s) delibera, acquisito il parere vincolante del Senato accademico, il piano edilizio generale dell'Università, e i relativi interventi attuativi, salvo un rinvio motivato al Senato accademico;
t) delibera ogni provvedimento che si renda necessario per promuovere e realizzare il diritto allo studio, conformemente alla normativa statutaria e di legge;
u) delibera e determina, sentito il parere obbligatorio del Senato accademico, l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentito il Consiglio degli studenti;
v) delibera la partecipazione dell'Università e delle Facoltà, su parere obbligatorio del Senato accademico e del Collegio dei revisori, a consorzi e a società;
w) delibera, sentito il Rettore e il Nucleo di valutazione, sul conseguimento degli obiettivi da parte del Direttore generale;
x) esercita tutte le altre funzioni conferite dallo Statuto e dalle leggi vigenti.
3. Il Consiglio di amministrazione, previa iniziativa delle strutture didattiche e di ricerca interessate, formula parere vincolante, in relazione ai profili economico finanziari, sulla delibera del Senato accademico finalizzata alla costituzione di centri per la ricerca.
4. Il Consiglio di amministrazione formula parere vincolante al Senato accademico, in relazione ai profili economico finanziari, in relazione alla convenzione per la costituzione di centri di ricerca con altre Università e altri soggetti pubblici o privati.
5. Il Consiglio di amministrazione, ove intenda non conformarsi al parere obbligatorio del Senato accademico, delibera con il voto favorevole di almeno sei dei suoi componenti.

Art. 25
Composizione, nomina, durata e rinnovo

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b) cinque membri nominati dal Senato accademico, di cui un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca;
c) due membri nominati dal Rettore;
d) due membri eletti dagli studenti.
2. Il Senato accademico, senza la componente degli studenti, procede alla designazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 1 sulla base di una lista di candidati, in misura doppia rispetto al numero dei candidati da designare individuata da una Commissione di selezione tra personalità appartenenti ai ruoli dell'Università che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico e che siano in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura ovvero le candidature siano insufficienti, si procede una sola volta alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature necessarie, e nel caso in cui le candidature rimangano insufficienti, il Rettore propone al Senato accademico i nominativi necessari per raggiungere la predetta soglia.
3. La Commissione di selezione è presieduta dal Rettore ed è composta dalla metà dei membri del Senato accademico, nominati dallo stesso Senato, in modo da rispecchiare la proporzione fra le aree e aggregazioni di aree.

4. Il Senato accademico, a maggioranza dei tre quinti, designa i cinque membri all'interno della lista proposta mediante espressione di un motivato giudizio.
5. Il Rettore, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 da parte della Commissione di selezione del Senato accademico, procede, sentito lo stesso Senato, alla nomina dei membri, di cui alla lettera c) del comma 1, tra personalità da lui individuate, anche tramite avviso pubblico, che non abbiano fatto parte dei ruoli dell'Università almeno nei tre anni precedenti alla nomina e che non abbiano compartecipazioni di interesse economico con l'Università.
6. I due membri rappresentanti degli studenti, di cui alla lettera d) comma 1, non devono appartenere alla stessa Facoltà.
7. Nelle designazioni e nelle nomine di cui ai commi precedenti va assicurato il rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.
8. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni, fatta eccezione per i membri eletti dagli studenti, che durano in carica due anni accademici. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono rinnovabili una sola volta.
9. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale e il Prorettore vicario; possono inoltre partecipare senza diritto di voto, oltre i Delegati del Rettore, il coordinatore del Nucleo di valutazione, il Presidente del Consiglio degli studenti e il Presidente della Consulta del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca ove invitati dal Rettore o dallo stesso Consiglio quando si tratti di questioni di competenza dei rispettivi organi. Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore generale o un funzionario dell'amministrazione centrale nominato dal Rettore, su proposta del Direttore generale.
10. In caso di anticipata cessazione dalla carica di Rettore e durante il periodo di reggenza del Decano sino alla assunzione della carica da parte del nuovo Rettore, il Consiglio di Amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione, salvo gli atti urgenti e indifferibili.

11. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le modalità di svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo e le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione.

Capo II
Organi di gestione, di controllo, consultivi e di garanzia

Art. 26
Direttore generale

1. Il Direttore generale, sulla base dei programmi e degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, provvede alla gestione complessiva ed alla organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca dell'Università, assicurando la legittimità, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'attività amministrativa dell'Università.
2. Il Direttore generale:
a) coordina l'attuazione dei piani e dei programmi varati dagli organi accademici del governo universitario;
b) cura l'attuazione delle direttive generali definite dal Rettore e dal Consiglio di amministrazione, nonché delle deliberazioni degli altri organi dell'Università;
c) dirige e raccorda l'attività dei dirigenti, conferendo o revocando gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni, attribuendo loro le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali fissando per gli stessi gli obiettivi da perseguire sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione mediante il piano delle prestazioni e verificandone l'attuazione;
d) sovraintende all'attività di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
e) presenta annualmente al Rettore, che la trasmette al Consiglio di amministrazione ed al Nucleo di valutazione, una relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti e obiettivi definiti dagli organi di governo.

3. Inoltre il Direttore generale:
a) formula proposte ed esprime pareri al Rettore ed al Consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza; in particolare, propone le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento delle attività di gestione, al fine della elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca;
b) richiede direttamente pareri agli organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza. Propone al Consiglio d'amministrazione l'adozione di provvedimenti in ordine alle ulteriori liti attive e passive;
c) promuove e resiste alle liti nelle controversie di lavoro con il potere di conciliare e di transigere sentito il Consiglio d'amministrazione;
d) valuta annualmente la prestazione dei dirigenti tenuto conto dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione dei risultati dell'Università;
e) provvede all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
f) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i connessi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio a norma di legge, di statuto e dei regolamenti;
g) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto dei regolamenti dell'Università e degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di amministrazione; collabora a tal fine con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetti ai dirigenti provvedervi;
i) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili degli uffici dirigenziali e dei servizi tecnico-amministrativi cui non siano preposti dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di loro inerzia;
j) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti o i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) assiste, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, e svolge funzioni di segretario verbalizzante;
m) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale dirigente, del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca e dei collaboratori esperti linguistici, fatta eccezione per i casi in cui, ai sensi di legge, detto potere faccia capo direttamente ai responsabili di struttura con qualifica dirigenziale;
n) cura l'elenco dettagliato ed aggiornato degli organismi pubblici e privati costituiti dall'Università, ovvero di quelli ai quali partecipa e dei rappresentanti nominati dall'Università in seno ad essi; l'elenco è accessibile a chiunque vi abbia interesse;
o) stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e alla organizzazione dei servizi e adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, con i connessi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza del proprio ufficio, a norma di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
p) esercita inoltre i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione in quanto compatibili e dal regolamento per la amministrazione, la finanza e contabilità.
4. L'incarico di Direttore generale è attribuito, a seguito di avviso di selezione pubblica, ad una personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali.
5. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, avanzata a seguito della valutazione dei *curriculum* professionali dei partecipanti alla selezione pubblica, sentito il parere del Senato accademico. Il regolamento generale di Ateneo specifica le modalità di selezione del Direttore generale.
6. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato, stipulato dal Rettore, di durata triennale, rinnovabile, nonché dalla normativa in materia di lavoro pubblico. La determinazione del relativo trattamento economico è stabilita nel contratto in conformità ai parametri ed ai criteri fissati con decreto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il Direttore generale, se pubblico dipendente, dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
8. Il Direttore generale, sentito il Rettore, può designare un Vicedirettore generale tra i dirigenti di ruolo dell'Università, con il compito di collaborare con il Direttore in tutti i suoi compiti e funzioni, nonché di

sostituirlo in caso di assenza o impedimento. In assenza di dirigenti di ruolo, il Direttore generale può delegare uno o più funzionari all'espletamento delle funzioni ivi compresa la firma degli atti.
9. Il Direttore generale può essere sospeso o revocato nei casi previsti dalla normativa in materia di lavoro pubblico, con provvedimento motivato del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico. Il Vicedirettore decade contestualmente alla scadenza o cessazione del Direttore generale o precedentemente, in caso di revoca motivata dell'incarico.
10. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le funzioni di Direttore generale sono esercitate da un sostituto, proposto dal Rettore e nominato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, per il periodo strettamente necessario alla nomina del nuovo direttore generale.

Art. 27
Collegio dei revisori

1.Il Rettore, con proprio decreto, nomina un Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi più due supplenti così individuati: un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Senato accademico, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
3. L'incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.
4. Non può essere componente del Collegio dei revisori chi si trova in una delle situazioni di conflitto d'interesse con l'Università previste nel codice etico.
5. Il Collegio resta in carica quattro anni e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla nomina. I componenti non sono revocabili, salvo grave inadempienza ai propri doveri. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta.
6. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Università secondo le disposizioni di legge vigenti e, in particolare:
a) esprime parere sulla proposta di bilancio preventivo annuale e triennale;
b) attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio di amministrazione e che può contenere proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione;
c) compie tutte le verifiche riguardanti l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di amministrazione le eventuali osservazioni relative alla gestione stessa;
d) accerta la regolarità della tenuta delle scritture contabili;
e) effettua le verifiche di cassa;
f) se richiesto certifica i rendiconti finanziari di specifici progetti di ricerca e di formazione;
g) rilascia i pareri richiesti dagli organi di governo dell'Università, dal Direttore generale e dalle singole Facoltà.
7. I membri del Collegio assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione ed esprimono i pareri richiesti. Il presidente del Collegio assicura il corretto funzionamento del Collegio dei revisori.

Art. 28
Nucleo di valutazione

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei benefici, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e l'efficacia della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Nucleo di valutazione in particolare esercita:
a) la funzione di verifica della qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche studenti-docenti, istituite presso le Facoltà;
b) la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta nelle Facoltà;

c) la funzione di verifica della qualità, l'efficienza e l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio e dei servizi di supporto;
d) la funzione di verifica della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
e) in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università il merito e miglioramento della performance organizzativa ed individuale;
f) l'attività di acquisizione periodica, mantenendone l'anonimato, delle opinioni degli studenti frequentanti le attività didattiche;
g) l'attività di elaborazione, ogni anno entro i termini di legge, di una relazione generale sulla valutazione dell'Università per le attività espletate nell'anno precedente e di una relazione concernente le valutazioni espresse dagli studenti frequentanti le attività didattiche. Entrambe le relazioni sono presentate al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione che le esaminano per quanto di competenza, e trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
h) la funzione consultiva in merito all'istituzione e all'attivazione dei corsi di studio e delle Facoltà.
3. L'Università assicura al Nucleo di valutazione le risorse necessarie al corretto espletamento dei suoi compiti, l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari al corretto espletamento dei suoi compiti, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della vigente normativa di tutela della riservatezza.
4. Nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge, dallo Statuto e dal Codice etico, le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione e le incompatibilità sono definite da apposito regolamento.
5. Il Nucleo di valutazione è composto, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, da sette componenti di cui:
a) due docenti di ruolo dell'Università di elevata qualificazione professionale, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati dal Senato accademico su proposta del Rettore;
b) quattro componenti esterni ai ruoli dell'Università, italiani o stranieri, nominati dal Senato accademico su proposta del Rettore, tra candidature individuate anche mediante avvisi pubblici tra esperti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione il cui *curriculum* è reso pubblico sul sito web dell'Università;
c) un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli studenti in corso o iscritto al primo anno fuori corso.
6. I componenti restano in carica per tre anni e possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta. Il rappresentante degli studenti resta in carica per due anni e può essere rieletto una sola volta.
7. Nell'espletamento dei propri compiti il Nucleo di valutazione è assistito da una segreteria tecnica costituita secondo modalità definite nel regolamento di cui al comma 4.

Art. 29
Collegio di disciplina

1**.** Il Collegio di disciplina è nominato dal Senato accademico**,** dura in carica 3 anni rinnovabili una volta, e si compone di**:**
a) tre professori di prima fascia tra i quali un presidente, in regime di impegno a tempo pieno;
b) tre professori di seconda fascia, in regime di impegno a tempo pieno;
c) tre ricercatori a tempo indeterminato, in regime di impegno a tempo pieno.
2. Il collegio si riunisce e delibera nella composizione limitata ai soli docenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
3. Per ogni fatto che possa dare luogo a sanzioni più gravi della censura, l'iniziativa del procedimento è obbligatoriamente esercitata dal Rettore attraverso la tempestiva trasmissione della notizia del fatto al Collegio di disciplina, che esercita i suoi poteri istruttori ed emette un parere motivato in ordine alla rilevanza degli addebiti disciplinari contestati e alle sanzioni eventualmente irrogabili ovvero all'archiviazione del procedimento. Il fascicolo contenente il nome del docente interessato, l'illustrazione dei fatti, la fattispecie disciplinare invocata e la proposta di sanzione o di archiviazione è sottoposto dal Collegio di disciplina al Consiglio di amministrazione per la decisione.

4. Il procedimento disciplinare è regolato dalla normativa vigente senza pregiudizio per il ricorso a sedi giurisdizionali.
5. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.
6. La partecipazione al Collegio è a titolo gratuito.

Art. 30
Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti garantisce l'autonoma partecipazione degli studenti alla organizzazione dell'Università ed è organo consultivo del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio degli studenti, nominato con decreto del Rettore, dura in carica due anni ed è composto da quindici studenti, rieleggibili una sola volta, eletti da tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università, in modo da assicurare rappresentanza nell'organo a tutte le Facoltà.
3. I componenti del Consiglio degli studenti eleggono nel proprio seno un Presidente, cui spetta la funzione di convocare, presiedere ed eseguire le deliberazioni assunte.
4. Il Consiglio degli studenti predetermina i criteri generali per lo svolgimento di attività culturali gestite dagli studenti all'interno dell'Università e, sulle materie di competenza, può formulare proposte e sollecitare controlli, indagini ed ispezioni sull'efficacia dei servizi amministrativi e logistici a tutti gli organi ed a tutte le strutture dell'Università.
5. Il Consiglio degli studenti esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti:
a) regolamento degli studenti;
b) regolamento del Consiglio degli studenti;
c) modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nelle diverse strutture dell'Università;
d) deliberazioni degli organi dell'Università in tema di ordinamenti didattici;
e) deliberazioni degli organi dell'Università in tema di organizzazione dei servizi destinati agli studenti;
f) deliberazioni degli organi dell'Università in tema di misure attuative del diritto allo studio e sui criteri in ordine ai contributi e alle tasse a carico degli studenti;
g) irrogazione di provvedimenti disciplinari a carico di studenti iscritti nell'Università;
h) utilizzazione dei contributi previsti dalla legge per il funzionamento degli organismi studenteschi;
i) attribuzione dei fondi per iniziative e attività culturali e sociali degli studenti stabiliti dall'apposita commissione del Consiglio di amministrazione.
6. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), f), h) ed i), gli organi competenti potranno deliberare in difformità al parere del Consiglio con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
7. I pareri si intendono acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al Consiglio della relativa richiesta.
8. Il Consiglio degli studenti elegge tutti i rappresentanti degli studenti degli organi previsti nello Statuto, secondo le modalità disciplinate nel regolamento elettorale. I singoli studenti possono risultare eletti in non più di un organo e non possono essere componenti del Consiglio degli studenti. Il solo presidente del Consiglio degli studenti può essere eletto anche in Senato accademico.
9. Sono fatti salvi, dalla elezione di cui al presente articolo, i soli rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di corso di studio.
10. Il Consiglio degli studenti può presentare ai competenti organi dell'Università proposte, anche dirette all'effettuazione di indagini conoscitive e verifiche sui seguenti argomenti:
a) ordinamenti didattici;
b) organizzazione delle attività didattiche;
c) attuazione del diritto allo studio;
d) organizzazione dei servizi destinati agli studenti;
e) organizzazione di attività culturali e ricreative.
11. Gli organi destinatari delle proposte debbono pronunciarsi sulle stesse nella prima riunione successiva al loro ricevimento e, qualora non intendano darvi seguito, debbono motivare la relativa delibera.
12. Il Consiglio degli studenti interviene nella funzione statutaria e regolamentare, ai sensi dello Statuto.
13. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Consiglio degli studenti.
14. La partecipazione al Consiglio è a titolo gratuito.

Art. 31
Consulta del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca

1. La Consulta del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca è organo collegiale di rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca.
2. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) esprime parere agli organi competenti sulla programmazione triennale della dotazione organica relativa al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca;
b) formula proposte agli organi competenti per il miglioramento delle procedure amministrative nonché per l'innovazione organizzativa degli uffici e delle strutture tecniche;
c) esprime pareri e può formulare proposte in merito ai piani di formazione e aggiornamento professionale per il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca;
d) esprime parere agli organi competenti sui regolamenti di Ateneo relativi al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca.
3. La Consulta è composta da cinque rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca eletti dal personale stesso secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale e dura in carica tre anni. Elegge al suo interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti un Presidente. Il Presidente e i membri della Consulta sono consecutivamente rieleggibili una sola volta.
4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

Art. 32
Consulta del territorio

1. La Consulta del territorio ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con gli enti istituzionali, culturali, sociali, produttivi ed economici del territorio.
2. La Consulta contribuisce allo sviluppo ed alla programmazione delle attività didattiche, scientifiche, di diffusione e valorizzazione della ricerca, di trasferimento di conoscenze e competenze dell'Università, attraverso la manifestazione di pareri e di iniziative di sostegno logistico e finanziario. Rappresenta inoltre un riferimento permanente per il collegamento dell'Università con il contesto socio economico, anche per favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
3. La Consulta è costituita da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private, rappresentanti di realtà sociali, istituzionali, culturali, economiche, produttive e professionali; da altri enti ed associazioni, fondazioni bancarie, associazioni di categoria o di laureati dell'Ateneo che si impegnano a favorire l'attività dell'Università, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.
4. La composizione, le modalità di partecipazione e di funzionamento della Consulta del territorio sono previste da apposito regolamento proposto dal Rettore, sentito il Consiglio di amministrazione ed approvato dal Senato accademico.
5. Il Rettore espone annualmente alla Consulta una relazione sull'attività dell'Università e sulla utilizzazione delle risorse.
6. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Rettore.
7. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

Art. 33
Comitati di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia per il personale contrattualizzato (C.u.g.), ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e innovazioni, promuove e tutela, all'interno della comunità universitaria, le pari opportunità e le attività di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione, diretta e indiretta, fondata sul sesso, sull'orientamento sessuale, la razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilità, l'età nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro e nelle progressioni di carriera. Promuove le azioni per la valorizzazione di un ambiente di lavoro

improntato al benessere organizzativo e per l'eliminazione di ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Il Comitato unico di garanzia del personale contrattualizzato ha composizione paritetica ed è formato da un componente dipendente dell'Università designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione ai sensi degli articoli 40 e 43 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione designati dal Rettore che effettua la relativa selezione sulla base di avvisi pubblici assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. Il Comitato di garanzia del personale non contrattualizzato (Co.gar.) promuove e tutela, all'interno della comunità universitaria, le pari opportunità e le attività di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione, diretta e indiretta, fondata sul sesso, sull'orientamento sessuale, la razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilità, l'età nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro e nelle progressioni di carriera. Promuove le azioni per la valorizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e per l'eliminazione di ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
4 Il Comitato di garanzia del personale non contrattualizzato ha composizione paritetica ed è formato da un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore, eletti dai componenti delle giunte di facoltà appartenenti alla stessa fascia degli eligendi, nel caso di più rappresentanti di fascia nelle singole giunte vota solo il primo degli eletti, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione designati dal Rettore che effettua la relativa selezione sulla base di avvisi pubblici assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
5. I Comitati sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica tre anni. I componenti possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.
6. I Comitati adottano, entro sessanta giorni dalla loro costituzione, previo parere del Consiglio di amministrazione, un regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento.
7. La partecipazione ai Comitati è a titolo gratuito.

Capo III
Strutture e servizi

Art. 34
Strutture di supporto alla didattica e alla ricerca

1. L'Università assicura ai docenti e agli studenti la fruizione del patrimonio librario di proprietà dell'Ateneo e delle Facoltà mediante biblioteche dislocate presso le strutture didattiche e di ricerca.
2. L'Università assicura agli studenti l'accesso al centro linguistico per il conseguimento delle idoneità linguistiche previste nei corsi di laurea.
3. L'Università, nei limiti delle risorse disponibili, mette a disposizione delle Facoltà in cui vengono svolte attività didattiche e di ricerca nei settori scientifico sperimentali propri, strutture tecnologiche utili ai fini dell'espletamento di dette attività, nonché della sperimentazione biologica, tecnologica, agroalimentare, zootecnica e veterinaria.
4. L'Università, nei limiti delle risorse disponibili, si dota di un ospedale veterinario per l'espletamento dell'attività di ricerca e formativa teorico-pratica correlata al corso di laurea di Medicina Veterinaria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
5. Le modalità di gestione delle strutture di cui ai commi precedenti sono definite con apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione.

TITOLO III
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Capo I
Facoltà

Art. 35
Facoltà

1. La Facoltà assolve funzioni di ricerca scientifica, didattiche e formative, nonché attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, unitamente alle relative funzioni di coordinamento e razionalizzazione in applicazione dell'art. 2, comma 2, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Le modalità di attivazione delle Facoltà sono stabilite dallo Statuto e dal regolamento generale di Ateneo.
3. La Facoltà si può articolare in corsi di laurea, di specializzazione, di dottorato e in unità di ricerca.
4. Possono essere istituiti anche corsi di laurea interfacoltà o interuniversità secondo le modalità previste dal regolamento didattico di Ateneo.
5. La Facoltà è altresì la struttura fondamentale dell'Università per lo svolgimento autonomo della promozione, del coordinamento e dell'organizzazione delle attività di ricerca, nel rispetto della libertà di ricerca di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
6. Può partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti o soggetti pubblici o privati o da istituzioni internazionali anche attraverso appositi accordi di programma, protocolli d'intesa o convenzioni ed altre forme di collaborazione, nel rispetto delle relative normative.
7. Può svolgere attività di ricerca e di consulenza anche per conto di terzi, in forza di contratti o convenzioni stipulati secondo quanto stabilito nello Statuto.
8. La Facoltà delibera il regolamento di Facoltà e i regolamenti delle articolazioni didattiche e di ricerca. I regolamenti sono approvati dal Senato accademico previo parere obbligatorio del Consiglio degli studenti sulle materie di cui all'art. 30, comma 5, e parere favorevole del Consiglio d'amministrazione per gli aspetti economico-finanziari. Nei regolamenti sono definite le attribuzioni degli organi e le modalità del loro funzionamento, nonché le procedure per la eventuale attivazione di articolazioni interne.
9. La Facoltà ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e, dall'adozione del Bilancio Unico di Ateneo, ha autonomia gestionale e amministrativa, e dispone del personale assegnato per il suo funzionamento.

Art. 36
Istituzione delle Facoltà

1. Per la costituzione di una Facoltà occorre che vi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, di settori scientifico disciplinari omogenei per area o per metodi di ricerca anche interdisciplinari, o per coerenza con i corsi di laurea o di formazione che saranno attivati presso la stessa.
2. Il Senato formula al Consiglio di Amministrazione la proposta sulla istituzione e attivazione di una nuova facoltà, ovvero la trasformazione, disattivazione e soppressione di una Facoltà esistente, valutata la opportunità didattica e scientifica del progetto rispetto all'assetto esistente, acquisito il parere del Consiglio degli studenti e sentite le Facoltà. Il progetto didattico-scientifico della Facoltà può essere presentato al Senato anche da almeno diciotto docenti che dichiarino di volervi afferire.
3. Le Facoltà sono istituite ed attivate con decreto del Rettore previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di riduzione del numero dei componenti al di sotto della soglia stabilita al comma 1 per più di due anni consecutivi la Facoltà è soppressa con delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato.

Art. 37
Organi della Facoltà

1. Sono organi delle Facoltà:
a) il Consiglio;
b) il Preside;
c) la Giunta;
d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 38
Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Facoltà programma e coordina tutte le attività della Facoltà ed esercita tutte le attribuzioni previste dalla legislazione vigente e dallo Statuto. Esprime i pareri richiesti dagli organi di governo su questioni attinenti la Facoltà.
2. In particolare il Consiglio di Facoltà:
a) delibera il regolamento di Facoltà, nonché i regolamenti di tutte le articolazioni interne, da sottoporre all'approvazione del Senato accademico previo parere del Consiglio d'amministrazione per quanto attiene gli aspetti economici e finanziari;
b) delibera le relazioni e i programmi annuali e pluriennali di didattica, di ricerca e di sviluppo;
c) propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, l'attivazione e la disattivazione o la trasformazione dei corsi di laurea, dei dottorati, dei corsi di specializzazione, dei master di I e II livello, degli altri corsi di formazione attivati presso la Facoltà o di cui chiede l'attivazione;
d) organizza e coordina l'attività didattica dei corsi di studio e di formazione, di tutorato e di orientamento, sentiti i docenti interessati e sentito il parere obbligatorio della commissione paritetica docenti-studenti, nonché le iniziative culturali e le altre attività rivolte all'esterno;
e) delibera il riparto delle risorse per la ricerca tenendo conto anche di eventuali finanziamenti finalizzati e delle esigenze delle ricerche individuali;
f) formula la relazione sulle attività di ricerca e su quelle didattiche integrative svolte dal ricercatore che deve essere sottoposto a giudizio di conferma;
g) provvede alla valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei docenti ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali;
h) provvede a che i docenti assicurino la loro presenza, nel corso dell'anno accademico, per lo svolgimento dei corsi e delle attività didattiche di sostegno e per quelle integrative;
i) definisce su base triennale le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, al fine di garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa, sulla base delle risorse disponibili e di quelle necessarie per l'attuazione della programmazione, nonché in relazione ai programmi di ricerca e alle cessazioni avvenute o previste;
l) adotta, secondo quanto previsto nel regolamento, l'avvio delle procedure di reclutamento del personale docente e le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori e formula le relative proposte di chiamata al Consiglio di amministrazione;
m) adotta, secondo quanto previsto con apposito regolamento, gli adempimenti necessari per la stipula di contratti di insegnamento e per il conferimento degli assegni di ricerca;
n) approva i bilanci della Facoltà;
o) promuove le delibere del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, per le collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati per creare sinergie e reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello comunitario ed internazionale, e approva la stipula degli atti conseguenti e di quelli di cui agli articoli 12, 13 e 14 ove di competenza della Facoltà;
p) può avvalersi dell'opera di studenti secondo quanto stabilito all'art. 6;

q) può delegare l'esercizio di determinate funzioni alla Giunta di Facoltà, con indicazione di principi e criteri.

Art. 39
Il Consiglio

1. Il Consiglio di facoltà è l'organo deliberativo della Facoltà e si riunisce e delibera nelle composizioni previste dalla normativa vigente e dallo Statuto.
2. Nella più larga composizione esso è costituito:
a) dal Preside, che lo presiede, dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai professori incaricati stabilizzati, dai ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato;
b) dai rappresentanti degli studenti, in ragione del quindici per cento di tutti i membri del collegio;
c) dai rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, eletti tra gli stessi, in numero pari al cinque per cento di tutti i componenti il Consiglio, fatta salva la possibilità di prevedere una più ampia rappresentanza nel regolamento di Facoltà.
3. I docenti hanno diritto di voto deliberativo generale eccetto che per le questioni personali dei docenti di fascia superiore.
4. I rappresentanti degli studenti hanno voto deliberativo quando il Consiglio discute di:
a) organizzazione delle attività didattiche;
b) attuazione del diritto allo studio;
c) organizzazione dei servizi destinati agli studenti;
d) organizzazione di attività culturali e ricreative.
5. I rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca hanno voto deliberativo con esclusione delle questioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del comma 2 dell'articolo 38 e di quelle inerenti il personale docente.
6. Il Segretario amministrativo della Facoltà partecipa al Consiglio senza diritto di voto;
7. Le funzioni di segretario, con funzione di verbalizzante, del Consiglio di Facoltà spettano di diritto al professore di ruolo di prima fascia, più giovane nel ruolo, che partecipa all'adunanza.
8. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono determinate nel regolamento della Facoltà.

Art. 40
Il Preside

1. Il Preside di facoltà è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, in regime di tempo pieno, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data del collocamento a riposo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dal Consiglio di Facoltà nella composizione comprendente i docenti, i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca.
2. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti, ed in caso di parità il più anziano nel ruolo e quindi il più anziano di età. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia, in regime di tempo pieno.
3. Il Preside è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta.
4. Il Preside può designare un Vice-preside vicario che lo sostituisce a tutti gli effetti nei casi di sua assenza o di impedimento temporanei.
5. Il Preside ha, in particolare, le seguenti funzioni:
a) rappresenta la Facoltà e presiede il Consiglio di Facoltà, la Giunta e il collegio dei coordinatori delle unità di ricerca, cura l'esecuzione delle rispettive delibere; promuove le attività della Facoltà con la collaborazione della Giunta;
b) è responsabile della gestione amministrativa e contabile della Facoltà;
c) firma i contratti e le convenzioni di competenza della Facoltà;

d) vigila, nell'ambito della Facoltà, sull'osservanza delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti e del Codice etico , in specie sulla disciplina della didattica e della ricerca, curando il rispetto di tutte le norme che ne riguardano l'ordinamento ed il funzionamento e organizza lo svolgimento dei relativi servizi;
e) organizza il servizio del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, d'intesa col Direttore generale, assicurandone il corretto ed efficace svolgimento;
f) cura i rapporti con gli organi accademici;
g) rilascia, sulla base della documentazione in possesso della Facoltà, le certificazioni previste dalla legge;
h) predispone, sentiti i singoli docenti, il calendario didattico e l'orario delle lezioni;
i) sottoscrive i diplomi dei titoli accademici conseguiti nelle strutture didattiche della Facoltà;
l) in caso di necessità e urgenza adotta gli opportuni provvedimenti indifferibili di competenza del Consiglio di Facoltà sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione immediatamente successiva;
m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 41
Afferenza dei docenti

1. I docenti afferiscono alla Facoltà che ne ha deliberato la chiamata. Trascorsi due anni, ciascun docente può chiedere di afferire ad altra Facoltà dell'Università con decorrenza dall'anno accademico successivo. Il Senato accademico sentito il parere delle due Facoltà interessate e tenuto conto degli interessi generali dell'Università, provvede ad accogliere o respingere la domanda e adotta, se del caso, i provvedimenti relativi alla provvista, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Art. 42
La Giunta

1. La Giunta coadiuva il Preside nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà, istruisce le pratiche da sottoporre al Consiglio, svolge le funzioni che le sono attribuite dal regolamento di Facoltà e le ulteriori funzioni ad essa delegate.
2. Fanno parte della Giunta il Preside, ed almeno un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore, e inoltre un rappresentante degli studenti, un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, nonché il segretario amministrativo, che funge anche da segretario e partecipa con voto consultivo. Il mandato coincide con quello del Preside.
3. Le modalità di elezione dei componenti e di funzionamento della Giunta sono disciplinate dal regolamento della Facoltà che può prevedere una articolazione differenziata secondo le diverse attività.

Art. 43
La Commissione paritetica

1. Presso ogni facoltà è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti composta da docenti membri del Consiglio di facoltà e studenti dei corsi di laurea ad essa afferenti, eletti in numero e con modalità stabilite dal regolamento di Facoltà. Essa è competente:
a) a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti;
b) ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di servizio agli studenti da parte dei docenti;
c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.
2. Alla fine di ciascun anno accademico la Commissione redige una relazione sullo stato dell'attività didattica e sul complesso dei servizi didattici e di tutorato forniti dalla Facoltà, con le indicazioni ritenute utili al loro miglioramento.
3. Alla Commissione è garantito l'accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

4. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Art. 44
Segreteria di Facoltà

1. Ogni Facoltà ha una segreteria amministrativa e contabile, che dispone del personale necessario per i servizi attinenti allo svolgimento dei propri compiti, compresi i rapporti con l'utenza interna ed esterna.
2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile il Preside è coadiuvato da un segretario amministrativo.
3. Il Consiglio, valutate le esigenze di funzionamento della Facoltà, formula agli organi di governo ed al Direttore generale la richiesta di assegnazione del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca necessario.

Capo II
Organizzazione delle attività didattiche e formative

Art. 45
Articolazione della didattica

1. La didattica della Facoltà si articola in:
a) corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico;
b) corsi di specializzazione;
c) dottorati di ricerca e scuole di dottorato;
d) master di primo e secondo livello.
2. I consigli delle articolazioni didattiche determinano la durata dei corsi di insegnamento organizzandoli secondo cadenze e moduli generali, sentiti i docenti interessati, e organizzano l'attività didattica al fine del conseguimento dei titoli accademici da ciascuna conferiti.

Art. 46
Corsi di laurea

1. Il Consiglio di corso di laurea, il Consiglio di corso di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico sono organi deliberativi dei rispettivi corsi e sono costituiti da tutti i titolari degli insegnamenti attivati.
2. Partecipa altresì alle adunanze del Consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di laurea con le prerogative determinate ai sensi del precedente art. 39 ed in ragione di un quinto del numero dei componenti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni inerenti il funzionamento del corso, secondo le norme dello Statuto, del regolamento didattico di Ateneo e del proprio regolamento.
4. Il Consiglio di corso di laurea è presieduto da un presidente eletto tra i professori di prima fascia da tutti i titolari di insegnamento nel corso di laurea.
5. Nella prima votazione il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, l'anzianità di ruolo e quindi di età. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia.
6. Il presidente eletto viene nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.
7. In particolare il Consiglio ha le seguenti funzioni:
a) vigila sulla disciplina della didattica, curando l'osservanza di tutte le norme che ne riguardano l'ordinamento ed il funzionamento e organizza lo svolgimento dei relativi servizi, sentito il Preside della Facoltà cui il corso afferisce;

b) propone al Consiglio di Facoltà l'istituzione di nuovi insegnamenti ovvero la soppressione di quelli non ritenuti utili;
c) coordina le attività dei corsi da affidare ai professori a contratto, proponendone l'istituzione al Consiglio di Facoltà.
8. Le funzioni di segretario del Consiglio di corso di laurea spettano al docente di prima fascia più giovane in ruolo che partecipa all'adunanza.

Art. 47
Scuole di specializzazione

1. Il Consiglio della Scuola di specializzazione è l'organo deliberativo del corso ed è costituito da tutti i titolari delle materie attivate.
2. Partecipa altresì alle adunanze del Consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti alla Scuola di specializzazione con le prerogative determinate ai sensi del precedente art. 39 ed in ragione di un quinto del numero dei componenti di cui al comma 1.
3. Il Consiglio della Scuola di specializzazione esercita tutte le attribuzioni inerenti il funzionamento del corso, secondo le norme dello Statuto, del regolamento didattico di Ateneo e del proprio regolamento.
4. Il Consiglio della Scuola di specializzazione è presieduto da un direttore, di regola eletto da tutti i titolari di un insegnamento del corso tra i professori di prima fascia di ruolo nell'Università ovvero secondo quanto stabilito nel relativo regolamento.
5. Nella prima votazione il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, l'anzianità di ruolo e quindi di età. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia.
6. Il direttore eletto viene nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.
7. In particolare il Consiglio vigila sulla disciplina della didattica, curando l'osservanza di tutte le norme che ne riguardano l'ordinamento ed il funzionamento e organizza lo svolgimento dei relativi servizi, sentito il Preside della Facoltà cui la Scuola afferisce.
8. Le funzioni di segretario del Consiglio della Scuola di specializzazione spettano al docente di ruolo nell'Università più giovane di età che partecipa all'adunanza.
9. La normativa statutaria relativa alle scuole di specializzazione si applica a tutte le scuole compatibilmente con le norme che le regolano.

Art. 48
Dottorati di ricerca e master

1. I corsi di dottorato di ricerca e le Scuole di dottorato, ai sensi della normativa vigente, possono essere istituiti dall'Università, da consorzi tra Università e tra Università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione.
2. L'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca è rimessa alle Facoltà secondo le norme stabilite dall'Università con apposito regolamento.
3. I master sono attivati presso le Facoltà, anche in collaborazione fra loro, e sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 49
Formazione post-laurea

1. Afferiscono alle Facoltà i seguenti corsi, proposti dalle stesse e istituiti dal Senato accademico previo parere del Consiglio d'amministrazione:
a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici;

c) corsi di formazione per laureati e/o diplomati;
d) corsi di aggiornamento permanente;
e) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento;
f) corsi di preparazione e abilitazione all'insegnamento.
2. La partecipazione alle attività di cui sopra può essere certificata.
3. Le modalità di costituzione e funzionamento di tali corsi sono disciplinati con apposito regolamento dell'Università. Per queste attività l'Università può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati.

Capo III
Attività didattiche e titoli accademici

Art. 50
Calendario didattico

1. L'attività didattica è organizzata per anni accademici che iniziano il 1° ottobre di ciascun anno e terminano il 30 settembre dell'anno successivo.
2. L'inizio di singoli corsi può essere variato mediante deliberazione dei Consigli delle Facoltà.
3. Il regolamento didattico e i regolamenti delle Facoltà determinano il periodo di tempo e le modalità secondo le quali debbono svolgersi le lezioni e le altre attività didattiche.

Art. 51
Esami di profitto e di laurea

1. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside e sono composte dal professore titolare dell'insegnamento che la presiede e da almeno un altro docente, secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico di Ateneo. In caso di impedimento del presidente, il Preside nomina un sostituto titolare di insegnamento affine.
2. Il presidente può articolare la commissione in sottocommissioni, mantenendone comunque la presidenza. Il presidente della commissione, per ciascun candidato, attesta unicamente la data dell'esame e la votazione espressa in trentesimi, sottoscrivendo apposito verbale.
3. Le modalità e la durata di ogni sessione sono stabilite dai regolamenti delle Facoltà.
4. L'esame di laurea, se previsto, è disciplinato dai regolamenti di Facoltà. La commissione per l'esame di laurea è nominata dal Preside ed è costituita da un numero di membri non inferiore a sette, di cui almeno quattro professori di prima e seconda fascia, secondo quanto previsto dal regolamento didattico che stabilisce inoltre modalità e criteri per l'attribuzione del voto finale che tengano conto, in ogni caso, del punteggio conseguito dal candidato nel *curriculum* di studi e del punteggio con cui sono stati valutati l'elaborato scritto e la prova orale, oppure del giudizio del relatore e del correlatore sulla tesi di laurea, e di tutta la commissione sulla sua discussione.

Art. 52
Titoli accademici

1. L'Università conferisce i titoli di cui alla legge sugli ordinamenti didattici.
2. I relativi diplomi ed attestati vengono rilasciati, sotto la dicitura "Repubblica italiana – In nome della legge", dal Rettore e debbono essere sottoscritti anche dal responsabile della struttura didattica o del corso di studio e dal Direttore generale.
3. Le Facoltà, su proposta motivata dei Consigli di corso di laurea magistrale, possono, all'unanimità, previo parere vincolante assunto all'unanimità dal Senato accademico e ottenuta l'autorizzazione del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, deliberare il conferimento della laurea magistrale *ad honorem* a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline afferenti al relativo corso di laurea.

4. I titoli accademici conseguiti all'estero possono ottenere il titolo corrispondente dall'Università su proposta del Consiglio della facoltà cui tale titolo può essere ricondotto, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami speciali e generali sostenuti. Il titolo corrispondente è conferito dal Rettore, previo parere del Senato accademico. Sono comunque fatte salve le leggi speciali e le convenzioni con Stati stranieri debitamente concluse e rese esecutive.

Art. 53
Riconoscimento della carriera universitaria e dei crediti formativi

1. I regolamenti stabiliscono le norme per il riconoscimento della carriera scolastica degli studenti provenienti da altre Università italiane, comunitarie o straniere, ovvero che abbiano interrotto gli studi prima del conseguimento del relativo titolo, nonché la decadenza degli studenti fuori corso che abbiano cessato di sostenere esami di profitto.
2. Gli esami di profitto superati in una struttura didattica universitaria italiana, comunitaria o straniera possono essere riconosciuti dal Consiglio di facoltà o della Scuola di specializzazione secondo le modalità stabilite nei relativi regolamenti, previo parere obbligatorio del titolare dell'insegnamento o, in mancanza, di docente dello stesso settore scientifico-disciplinare.

Capo IV
Organizzazione dell'attività di ricerca

Art. 54
Unità e centri di ricerca

1. L'attività di ricerca può articolarsi in unità di ricerca, prive di rappresentanza esterna.
2. Le unità di ricerca possono essere costituite per coordinare l'attività di ricerca relativa ad un solo progetto ovvero a più progetti appartenenti ad un unico filone di ricerca.
3. Le unità di ricerca possono essere anche organizzate con la partecipazione di più Facoltà, fermo restando che una tra esse debba assolvere la funzione di coordinamento.
4. Tali unità possono altresì costituirsi per svolgere l'attività di ricerca o consulenza per conto terzi.
5. Può essere costituito un collegio dei coordinatori delle diverse unità di ricerca della Facoltà, presieduto dal Preside, che:
a) coordina le attività di ricerca delle unità afferenti, proponendo al Consiglio di facoltà i provvedimenti ritenuti opportuni per la razionalizzazione della ricerca e le possibili sinergie;
b) propone al Consiglio di facoltà il riparto delle risorse per la ricerca, tenendo conto anche dell'eventuale autofinanziamento della stessa e dei finanziamenti da parte di terzi, e delle esigenze delle ricerche individuali;
c) propone al Consiglio di facoltà le modalità d'impiego del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca necessario per la ricerca;
d) predispone, ove necessario, le modalità d'uso degli strumenti di ricerca della Facoltà che siano necessari a più unità per l'approvazione da parte del Consiglio.
6. Le Facoltà possono, secondo quanto previsto nel regolamento generale d'Ateneo, partecipare a centri di ricerca costituiti tra Università e a centri di ricerca pubblici e privati.

TITOLO IV
POTESTA' STATUTARIA E REGOLAMENTARE

Art. 55
Statuto

1. Lo Statuto è espressione dell'autonomia costituzionalmente garantita dell'Università e ne disciplina i compiti, le attività, l'organizzazione ed il funzionamento.

2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
3. Le modifiche dello Statuto sono emanate con decreto rettorale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione. Sono altresì pubblicate a scopo notiziale sul sito web dell'Università.
4. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Rettore, dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, dai Consigli di facoltà, da un decimo del personale docente o da un decimo del personale amministrativo, tecnico e di biblioteca.
5. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 56
Autonomia normativa

1. L'Università esercita la potestà regolamentare per l'attuazione dello Statuto in conformità alle leggi in materia di ordinamento universitario.
2. La funzione inerente la formazione e le modifiche dei regolamenti, è esercitata da tutti gli organi legittimati ad intervenire nel procedimento secondo le modalità stabilite nello Statuto.
3. Le strutture didattiche e di ricerca e tutti gli organi previsti dallo Statuto disciplinano con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei presenti e acquisiti i pareri del Consiglio di amministrazione e del Consiglio degli studenti limitatamente alle questioni di loro competenza, la propria organizzazione e le proprie procedure di funzionamento, nel rispetto delle norme poste dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università.
4. I regolamenti dell'Università e delle strutture didattiche e di ricerca sono pubblicati nell'Albo del Rettorato e sul sito web dell'Università. Essi entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo del Rettorato, salvo che sia stabilito un termine diverso.
5. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 57
Regolamenti dell'Università

1. L'Università stabilisce nel regolamento generale di Ateneo le norme relative alla propria organizzazione e alle proprie procedure di funzionamento con particolare riferimento a quelle degli organi centrali dell'Università, delle strutture didattiche e di ricerca. Inoltre stabilisce:
a) nel regolamento didattico di Ateneo, l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali vengono rilasciati titoli ai sensi della normativa vigente e delle attività formative;
b) nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità i criteri di gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità;
c) nel regolamento degli studenti le norme relative alla disciplina degli studenti;
d) con appositi regolamenti la disciplina dei procedimenti amministrativi e dell'accesso alla documentazione amministrativa, la disciplina per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia e le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori, le procedure per la stipula di contratti, a titolo oneroso e gratuito, per avvalersi, nello svolgimento della attività didattica, della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, le modalità di conferimento degli assegni di ricerca, nonché i criteri e le modalità per la determinazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori e dei professori che svolgono un carico didattico superiore a quello stabilito dalla legge.

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I
Incompatibilità e decadenza

Art. 58 Incompatibilità

1. L'elezione o la nomina a una carica incompatibile o comunque non cumulabile ai sensi della normativa vigente e dello Statuto con altra già ricoperta comporta l'obbligo di opzione per una delle cariche entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali o dell'avvenuta nomina. Nel caso di mancata opzione, l'interessato non può assumere la nuova carica.
2. I componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Nucleo di valutazione dell'Università non possono:
a) rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato;
b) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
c) essere fuori ruolo perché distaccati presso amministrazioni pubbliche o presso organi aventi rilevanza costituzionale;
d) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
3. I membri del Consiglio di amministrazione non possono inoltre assumere cariche direttive e amministrative negli *start up* e negli *spin off* universitari.
4. Non può essere componente del Consiglio di amministrazione chi si trova in una delle situazioni di conflitto d'interesse con l'Università previste nel codice etico.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai componenti degli altri organi collegiali contemplati nello Statuto.

Art. 59
Ineleggibilità degli studenti

1. Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo fuori corso e quelli iscritti per una seconda volta a un corso di laurea sono privi dell'elettorato passivo.

Art. 60
Decadenze

1. I componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Nucleo di valutazione dell'Università decadono dall'incarico:
a) se non partecipano con la dovuta continuità, secondo quanto previsto nei loro regolamenti, alle sedute dell'organo di appartenenza;
b) se accettano di ricoprire una carica incompatibile;
c) se docenti ove decidano di passare a tempo definito o se vengono collocati a riposo a domanda;
d) se studenti al conseguimento del titolo di studio del corso di appartenenza.
2. I membri del Consiglio di amministrazione, qualora versino in condizione di sopravvenuto conflitto di interessi con l'Università nel corso del mandato, vengono dichiarati decaduti dal Senato accademico, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
3. In caso di cessazione dai ruoli dell'Università per i consiglieri che vi appartengano ovvero di perdita dello *status* di studente, il membro del Consiglio di amministrazione interessato decade immediatamente e si procede alla sua sostituzione.

4. I componenti degli organi collegiali sono nominati e sono dichiarati decaduti con decreto del Rettore, salvo diversa disposizione di legge.

Capo II
Organi collegiali

Art. 61
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, a tutti gli organi collegiali contemplati nello Statuto.

Art. 62
Convocazione

1. La convocazione deve essere indetta dal presidente del collegio, da chi ne fa le veci ovvero, per le strutture didattiche e di ricerca, dal decano dei suoi componenti e può essere richiesta dal numero dei componenti previsto dal rispettivo regolamento.
2. La convocazione deve essere fatta per iscritto o in via telematica dandone avviso ai componenti l'organo collegiale almeno sette giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello Statuto o dei regolamenti.
3. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.
4. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Art. 63
Validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali

1. Le adunanze sono valide quando vi prende parte la maggioranza dei componenti salvo diversa disposizione di legge, di Statuto o di regolamento.
2. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato per iscritto la loro assenza ovvero di coloro la cui giustificazione risulti da documenti ufficiali, purché il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo dei componenti il collegio.
3. Si applica quanto disposto dall'art. 18 del R.D. 6 aprile 1924, n. 674 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 64
Votazioni

1. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
2. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
3. Qualora prevalga il numero delle astensioni la votazione deve essere ripetuta.
4. Negli organi collegiali nessuno può prendere parte alla discussione e al voto, e deve allontanarsi dalla sala del collegio, sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, i consanguinei o gli affini entro il quarto grado.

Art. 65
Verbalizzazione e accesso

1. Delle sedute degli organi è redatto processo verbale a cura del segretario di ciascun collegio, sotto la direzione del presidente. Il verbale reca traccia sommaria dello svolgimento della discussione e deve indicare in termini espliciti l'esito delle votazioni e ogni deliberazione adottata.

2. Il verbale deve recare la firma del presidente e del segretario e deve essere approvato nel suo insieme di regola all'inizio della seduta successiva.
3. La consultazione dei verbali relativi alle riunioni degli organi collegiali e l'accesso ai documenti possono essere effettuati ai sensi della legislazione vigente. L'accesso informale agli atti è garantito ai soli componenti dell'organo ai sensi della normativa vigente.
4. Le delibere del Consiglio di amministrazione devono essere rese pubbliche entro quindici giorni dalla approvazione dei relativi verbali.

Art. 66
Pareri

1. I pareri devono essere sempre motivati. In caso di parere sfavorevole la motivazione dovrà essere analitica. In caso di parere non vincolante sfavorevole l'organo decidente dovrà a sua volta motivare analiticamente le ragioni per cui si discosta dal parere. In caso di parere vincolante sfavorevole l'organo decidente potrà chiedere, motivandolo, il riesame o deliberare di non poter provvedere indicandone le ragioni.
2. Scaduto il termine di trenta giorni dalla richiesta, il parere si ha per favorevolmente espresso. L'organo richiedente può in caso di motivata urgenza, porre un termine più breve non inferiore a otto giorni.
3. Gli atti aventi rilevanza esterna sono emanati dal Rettore con suo decreto. Il Rettore dovrà conformarsi alle decisioni degli organi collegiali, salvo la possibilità di rinviare al collegio gli atti che ritenga in contrasto con la vigente normativa statale, regionale e comunitaria, nonché con lo Statuto ed i regolamenti dell'Università, e che comunque comportino una responsabilità sua o dell'Università.

Capo III
Docenti e personale

Art. 67
Nozioni generali di docente, ricercatore
e personale tecnico,amministrativo e di biblioteca

1. Ai fini del presente Statuto, salvo espresse specificazioni:
a) il termine "docente" comprende i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i professori straordinari a tempo determinato, i professori incaricati stabilizzati e i ricercatori;
b) i professori straordinari a tempo determinato sono equiparati ai professori di prima fascia, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
c) il termine "ricercatore" comprende i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato;
d) la denominazione "personale tecnico,amministrativo e di biblioteca" comprende anche i collaboratori ed esperti linguistici.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 68
Regime transitorio

1.Gli organi collegiali e monocratici elettivi, a eccezione del Rettore, il cui mandato è ancora in corso alla data di entrata in vigore dello Statuto, decadono all'atto della costituzione dei nuovi organi. Il mandato del Rettore in carica al momento dell'entrata in vigore dello Statuto è regolato ai sensi della normativa vigente.
2. Gli organi collegiali e monocratici, a eccezione del Rettore, il cui mandato scade prima della data di entrata in vigore dello Statuto restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi.

3. Ove la costituzione dei nuovi organi monocratici e collegiali dovesse avvenire ad anno accademico in corso, la durata del mandato viene calcolata a partire dall'inizio dell'anno accademico successivo.
4. Nelle more della costituzione dei nuovi organi di governo dell'Università, il Rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti in carica assumono le relative competenze loro attribuite dal presente Statuto.
5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dello Statuto sono avviate le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.
6. La costituzione dei nuovi organi di governo dell'Università e l'istituzione delle strutture didattiche e di ricerca ai sensi della normativa vigente e dello Statuto avrà luogo secondo la seguente sequenza:
a) predisposizione, da parte del Senato accademico in carica, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, di progetti didattico-scientifici, risultanti anche dalla fusione o trasformazione di strutture già esistenti nell'Università, per istituire le Facoltà di cui all'art. 2, comma 2, lett. e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cui i docenti devono afferire;
b) in subordine, valutazione da parte del Senato accademico in carica dei progetti, presentati con le modalità di cui all'art 36 dello Statuto da gruppi di almeno 18 docenti che dichiarino di volervi afferire e assegnazione ai docenti, i cui progetti, non siano stati accolti, di un termine di trenta giorni per la presentazione di una nuova proposta che tenga conto dei rilievi che hanno comportato il non accoglimento della proposta precedente;
c) assegnazione dal Senato accademico in carica ad una Facoltà, secondo il criterio di omogeneità di cui all'art. 36, comma 2, dello Statuto, dei docenti che non abbiano dichiarato la propria afferenza a un progetto didattico-scientifico;
d) deliberazione definitiva della istituzione delle nuove Facoltà e definizione delle aree e delle aggregazioni di aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 23 dello Statuto da parte del Senato accademico in carica;
e) costituzione dei Consigli di Facoltà;
f) elezioni dei Presidi delle Facoltà;
g) elezione del Consiglio degli studenti;
h) costituzione del Senato accademico;
i) costituzione del Consiglio di amministrazione.
7. Alla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Direttore amministrativo assume le funzioni di Direttore generale, con il suo assenso, sino alla scadenza dell'attuale contratto individuale di lavoro.
8. In prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, il Senato accademico in carica approva il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico di Ateneo e il regolamento elettorale. Entro quaranta giorni il Consiglio di amministrazione in carica provvede ad adeguare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente Statuto e per quanto applicabili continuano ad avere efficacia i regolamenti attualmente vigenti.
9. L'*iter* di costituzione ed attivazione dei nuovi organi e strutture, di cui al presente articolo e secondo la sequenza indicata, dovrà essere completato possibilmente entro il mese di ottobre 2012, ad eccezione di quello relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione, che dovrà essere completato possibilmente entro il 15 dicembre 2012.
10. Il Senato accademico delibera in ordine ai tempi di attivazione delle nuove Facoltà istituite ed alla conseguente disattivazione dei Dipartimenti e delle Facoltà esistenti nell'Università e cessazione dalla carica dei rispettivi Direttori e Presidi.

Art. 69
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

12A11924

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione V&A/515 del 16 aprile 2012, relativo al medicinale per uso umano «Mirena».

Estratto determinazione V&A/1596 del 19 ottobre 2012

Medicinale: MIRENA.

Titolare A.I.C.: Bayer Oy con sede legale e domicilio in Pansiontie 47, 20210 - Turku (Finlandia).

Variazione A.I.C.:richiesta rettifica estratto determinazione V&A/515 del 16 aprile 2012.

Visti gli atti di Ufficio all'estratto della determinazione V&A/515 del 16 aprile 2012, pubblicato nel S. O. n. 95 nella *Gazzetta Ufficiale* italiana serie generale n. 107 del 9 maggio 2012, è apportata la seguente modifica:

ove riportato:

Titolare A.I.C.: Bayer Oy con sede legale e domicilio in Pansiontie 45/47, 20210 - Turku(Finlandia).

leggasi:

Titolare A.I.C.: Bayer Oy con sede legale e domicilio in Pansiontie 47, 20210 - Turku (Finlandia).

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A11986

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 351/2012 del 26 aprile 2012, relativo al medicinale per uso umano «Cefixima Mylan generics».

Nell'estratto della determinazione n. 351/2012 del 26 aprile 2012 relativa al medicinale per uso umano CEFIXIMA MYLAN GENERICS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2012 serie generale n. 107 - supplemento ordinario n. 95 - vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Produzione: Orchid Healthcare (A Division of Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Limited).

Plot No: B3-B6 & B11-B14, SIPCOT Industrial Park, Irungattukottai Sriperumbudur P.O., Kancheepuram District . 602 105 - India.

leggasi:

Produzione: Hospira Healthcare India Pvt. Ltd.

Plot Nos: B3-B4, B5 (part), B6 (part), B11-B18, SIPCOT Industrial Park, Irungattukottai, Sriperumbudur (Tk), Kancheepuram 602 105, Tamil Nadu - India.

dove è scritto:

Confezionamento: Orchid Healthcare (A Division of Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Limited).

Plot No: B3-B6 & B11-B14, SIPCOT Industrial Park, Irungattukottai Sriperumbudur P.O., Kancheepuram District . 602 105 - India.

leggasi:

Confezionamento: Hospira Healthcare India Pvt. Ltd.

Plot Nos: B3-B4, B5 (part), B6 (part), B11-B18, SIPCOT Industrial Park, Irungattukottai, Sriperumbudur (Tk), Kancheepuram 602 105, Tamil Nadu - India.

Si intenda eliminato tra i siti di controllo dei lotti: Orchid Healthcare (A Division of Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Limited).

Plot No: B3-B6 & B11-B14, SIPCOT Industrial Park, Irungattukottai Sriperumbudur P.O., Kancheepuram District . 602 105 - India.

12A11987

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 610/2012 del 9 ottobre 2012, relativo al medicinale per uso umano «Quetiapina Actavis PTC».

Nell'estratto della determinazione n. 610/2012 del 9 ottobre 2012 relativa al medicinale per uso umano QUETIAPINA ACTAVIS PTC pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2012 - supplemento ordinario n. 197, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda eliminata la seguente frase:

Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

12A12090

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 13 novembre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani che, previo deposito di certificati elettorali e autocertificazioni attestanti la loro iscrizione alle liste elettorali, dichiarano di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

Abrogazione dell'art. 3, comma 1, lett. d-*bis*), del DL n. 223/2006, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

Articolo unico

È abrogata la lettera d-*bis*) dell'art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 31, primo comma, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Confesercenti Direzione Nazionale - Via Nazionale n. 60 – 00184 ROMA - tel. 06-4725210 – e-mail: presidenza@confesercenti.it

12A12224

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del progetto relativo a «Porto di Trapani - Realizzazione di una nuova darsena, installazione di un sistema di raccolta e filtraggio delle acque di prime pioggia e lavaggio imbarcazioni - Cantiere Nautico Miceli» presentata dalla Società Cantiere Nautico Miceli.

Con determinazione n. DVA-2012-26341 si determina:

1. La non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del progetto relativo a «Porto di Trapani - Realizzazione di una nuova darsena, installazione di un sistema di raccolta e filtraggio delle acque di prime pioggia e lavaggio imbarcazioni - Cantiere Nautico Miceli» presentata dalla Società Cantiere Nautico Miceli.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

12A11929

Verifica di assoggettabilità del progetto inerente la modalità di realizzazione dell'approdo a Procida del gasdotto sottomarino tra il lago di Fusaro e il porto di Procida.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2012-0026087 del 29 ottobre 2012 è stato escluso dalla assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo alla nuova modalità di approdo presentato dalla Società Progas Metano S.r.l. con sede in Via Emilio Scaglione 28-31, 80145 Napoli. Tale progetto riguarda la modifica delle modalità di posa della tubazione, in corrispondenza dell'approdo, da realizzarsi con Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.) per evitare lo scavo del fondale e la conseguente rimozione della Posidonia Oceanica.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare: http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Valutazione_di_Impatto_Ambientale__VIA_.html|Determinazioni_Dirigenziali_di_esclusion.html"; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

12A11959

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita del S. Cuore di Gesù, in Bettona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 ottobre 2012, viene soppressa la Confraternita del S. Cuore di Gesù, con sede in Bettona (PG).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A11931

Soppressione della Confraternita di S. Rocco, in Bettona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 ottobre 2012, viene soppressa la Confraternita di S. Rocco, con sede in Bettona (PG).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A11932

Soppressione della Confraternita della Morte, in Bettona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 ottobre 2012, viene soppressa la Confraternita della Morte, con sede in Bettona (PG).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A11933

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 8 adottata dal Comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 14 maggio 2012.

Con ministeriale n. 36/0015445/MA004.A007/PG-L-57 del 23 ottobre 2012, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 8 adottata dal Comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 14 maggio 2012, concernente la determinazione, nella misura di € 33,00, del contributo annuale di maternità dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata, per l'anno 2012.

12A11954

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 180 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani in data 4 settembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0015442/MA004.A007/OSI-L-77 del 23 ottobre 2012, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 180 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) in data 4 settembre 2012, concernente la quantificazione in € 166,00 a decorrere dal 2013 della quota vitalizia per i contribuenti con un'età superiore a 67 anni ed in possesso di una anzianità contributiva complessiva minima di 30 anni.

12A11955

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Conferma dell'abilitazione della Società Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità» a seguito di cambio di sede.

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 10117 del 26 ottobre 2012, alla società Bureau Veritas Italia S.p.a. con sede nel comune di Milano, Via Miramare n. 15 è stata confermata l'abilitazione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003. Tale conferma è stata decretata in conseguenza dell'avvenuto cambio di sede operato dalla società dai locali siti in Milano, Viale Monza n. 261, ai locali siti nel Comune di Milano, Via Miramare n. 15.

12A12091

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «ITALFINAM Srl - Società italiana fiduciaria e di revisione», in Bologna.

Con D.D. 30 ottobre 2012, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto ministeriale 9 dicembre 1968, modificato in data 10 settembre 1991, alla società «Italfinam S.r.l. - Società italiana fiduciaria e di revisione», con sede legale in Bologna, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 00812540375, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito della variazione dell'oggetto sociale con completa eliminazione dell'attività soggetta ad autorizzazione.

12A11956

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Società Generale Fiduciaria s.r.l.», in Biella.

Con D.D. 30 ottobre 2012, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto direttoriale 21 ottobre 2003, alla "Società generale fiduciaria S.r.l.", con sede legale in Biella, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle imprese 02064750025, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

12A11957

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «REGEFI - società fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 30 ottobre 2012, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto ministeriale 5 novembre 1971, modificato in data 13 giugno 1983, 16 ottobre 1993 e 11 marzo 2005, alla "Regefi - Società fiduciaria S.r.l.", con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle imprese 06030160151, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

12A11958

Approvazione dello statuto dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese

Si rendo noto che con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2012, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio in data 27 settembre 2012, registro n. 1943, è stato approvato lo statuto dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese - ICE, ai sensi dell'art. 14, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'art. 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il testo del provvedimento e del relativo statuto è disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico alla pagina www.sviluppoeconomico.gov.it

12A12203

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-266) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.